

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
209/2013/R/EEL**

**REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA,
TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA
NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO**

ORIENTAMENTI FINALI

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

16 maggio 2013

Premessa

Il decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la legge n. 99/09 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia ed il conseguente decreto ministeriale 10 dicembre 2010 di attuazione dell'articolo 30, comma 27 della legge n. 99/09, il decreto legislativo n. 93/11 definiscono, tra l'altro, nuove fattispecie quali i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), le Reti Interne di Utenza (RIU) e i Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di definire i criteri e le condizioni per l'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita, tenendo conto delle agevolazioni previste.

Con il documento per la consultazione 4 agosto 2011, n. 33, (di seguito DCO 33/11) sono stati sottoposti ad una prima consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'attuazione dei predetti compiti.

Con il documento per la consultazione 2 maggio 2013, n. 183/2013/R/eel, (di seguito: DCO 183/2013/R/eel) sono stati sottoposti a consultazione gli orientamenti finali dell'Autorità per il completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche Pubbliche, SDC e Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

Il presente documento, tenuto conto degli esiti della consultazione avviata con il DCO 33/11, nonché del quadro definitorio descritto nel DCO 183/2013/R/eel, sottopone a consultazione gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione alla regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC, con particolare attenzione ai SEU. Si rimanda, invece, ad un successivo documento la consultazione degli orientamenti finali dell'Autorità in relazione alla regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso dei SDC (RIU e Altre Reti Private).

Il presente documento è organizzato in due parti:

- *una prima parte che riporta gli orientamenti finali per il completamento del quadro regolatorio in materia di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC;*
- *un'Appendice (Appendice 1) che riporta una sintesi delle risposte al DCO 33/11 in relazione alla regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC.*

Come già evidenziato nel DCO 183/2013/R/eel, l'Autorità intende orientare la propria regolazione a un principio di non discriminazione, con riguardo all'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nonché all'applicazione degli oneri generali di sistema nel caso dei SSPC e nel caso di reti in assetto di SDC. Inoltre, si evidenzia che la normativa primaria prevede benefici tariffari per i SEU, i sistemi ad essi equiparati (SESEU) e le RIU: tali benefici sono correlati alle configurazioni di rete adottate e agli assetti societari e, pertanto non consentono un'applicazione selettiva che tenga conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai beneficiari. In più, a parità di oneri complessivi, la presenza di esoneri tariffari comporta l'aumento del valore medio unitario delle componenti tariffarie per gli utenti che non rientrano nei regimi agevolati. L'Autorità valuterà l'opportunità di segnalare al Governo e al Parlamento la situazione sopra descritta affinché si valuti l'opportunità di introdurre modifiche normative.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **14 giugno 2013**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il

servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell’Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290/284
fax 02.655.65.265
e-mail: **mercati@autorita.energia.it**
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

1.	Introduzione e definizioni.....	5
2.	Elementi generali ai fini della regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento nel caso dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo	7
3.	Gestione degli ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica.....	11
4.	Attività necessarie ad un ASSPC per ottenere la qualifica di SEU, SESEU, AA o SLD.....	16
5.	Connessione alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale di un ASSPC	18
6.	Misura dell'energia elettrica prodotta, immessa nella rete pubblica e dell'energia elettrica prelevata dalla medesima rete	23
7.	Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di sistema: i contratti per il servizio di dispacciamento, di trasporto, ritiro dedicato, scambio sul posto e i contratti relativi all'erogazione degli incentivi previsti dalla legislazione vigente.....	26
8.	Servizio di trasmissione e distribuzione e servizio di dispacciamento	32
9.	Regime di vendita, erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo e regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale.....	34
9.1	<i>Regime di vendita ed erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo.....</i>	<i>34</i>
9.2	<i>Flussi informativi e obblighi di fatturazione connessi con la fornitura di energia elettrica nel caso di clienti presenti in un ASSPC.....</i>	<i>34</i>
9.3	<i>Regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo.....</i>	<i>35</i>
10.	Applicazione delle disposizioni presentate nel presente documento	36
APPENDICE 1.....		37
IL DCO 33/11 DEL 4 AGOSTO 2011		37
A1.1	<i>Il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33, in sintesi</i>	37
A1.2	<i>Esiti del procedimento di consultazione avviato con il DCO 33/11 in relazione agli orientamenti in materia di regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).....</i>	37

1. Introduzione e definizioni

Il presente documento per la consultazione ha la finalità di presentare gli orientamenti finali dell’Autorità in merito alla regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di configurazioni impiantistiche rientranti nella categoria dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC).

Prima di tutto, si richiama ciò che si intende con il termine “Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)”, individuando i sottoinsiemi che compongono l’insieme complessivo di tali sistemi. Le definizioni di seguito riportate sono da intendersi come orientamenti finali dell’Autorità, come descritto e motivato nel documento di consultazione 183/2013/R/eel del 2 maggio 2013 (DCO 183/2013/R/eel) a cui si rimanda.

I Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) sono tutti quei sistemi elettrici che possono essere ricondotti ad una configurazione semplificata in cui ci sia un unico punto di connessione, un unico produttore di energia elettrica responsabile della gestione degli impianti di produzione connessi al predetto sistema e un unico cliente finale.

All’interno dei SSPC è possibile individuare i seguenti sottoinsiemi: i Sistemi di Auto-Produzione (SAP), i Sistemi con Linea Diretta (SLD) e i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU). In tutti questi sistemi il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali non si configura come attività di trasmissione e/o di distribuzione, ma come attività di autoapprovvigionamento energetico.

I Sistemi di Auto-Produzione (SAP) sono quei sistemi in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge n. 1643/62, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 79/99). Nell’ambito dei SAP è possibile distinguere le cooperative storiche, i consorzi storici, e gli altri autoproduttori. Più nel dettaglio:

- a) le **cooperative storiche** sono le società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre n. 1643/62. Esse sono ricomprese nell’ambito dei SAP in relazione all’attività di trasporto e fornitura di energia elettrica per i propri soci. Tale attività non costituisce attività di distribuzione, bensì, ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, attività di autoproduzione. Vi sono però molte cooperative che oltre a svolgere tale attività di autoproduzione, svolgono attività di distribuzione in relazione ad utenti terzi non soci. Per quest’ultima attività esse sono titolari di una concessione di distribuzione e in quanto tali sono a tutti gli effetti imprese distributrici concessionarie. Le cooperative storiche a loro volta si suddividono, ai sensi del comma 2.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 113/10 (di seguito: TICOOP) in cooperative storiche concessionarie (sono cooperative dotate di una propria rete con la quale trasportano energia elettrica ai propri clienti soci diretti. A tale rete sono connessi anche clienti finali non soci rispetto ai quali la cooperativa svolge il servizio pubblico di distribuzione in qualità di concessionario), cooperative storiche non concessionarie (sono cooperative dotate di una propria rete con la quale trasportano energia elettrica ai soli propri clienti soci diretti. Tali cooperative non sono titolari di una concessione di distribuzione e pertanto non possono connettere alle proprie reti clienti finali non soci, se non su esplicita richiesta dell’impresa distributtrice concessionaria di zona) e cooperative storiche senza rete;
- b) i **consorzi storici** sono i consorzi o le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente al 1 aprile 1999. Anche in questo caso il trasporto e la fornitura di energia

elettrica tramite la rete consortile del consorzio storico non si configura come attività di distribuzione, bensì come attività di autoproduzione;

- c) gli **altri autoproduttori (AA)** sono le persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizzano in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante. In tale contesto, quindi l'attività di trasporto e fornitura di energia elettrica nell'ambito di un gruppo societario non si configura come attività di distribuzione, bensì come attività di autoproduzione.

I Sistemi con Linea Diretta (SLD) sono sistemi in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite dal medesimo produttore (è il centro di produzione previsto dalla definizione di linea diretta) ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite dal medesimo cliente finale sia esso una persona giuridica o un gruppo societario (è il centro di consumo previsto dalla definizione di linea diretta), indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.

I Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) sono sistemi in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione.

Le definizioni sopra riportate individuano insiemi parzialmente sovrapposti: possono esistere, infatti, configurazioni impiantistiche che rientrano in tutte e tre le categorie. Ad esempio, nel caso di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6 kW, realizzato sul tetto di un'abitazione e connesso alla rete pubblica mediante il punto di prelievo dell'utenza domestica, per il quale il produttore coincide con il cliente finale titolare del contratto di fornitura in prelievo per l'alimentazione dell'abitazione, siamo in presenza di una configurazione impiantistica che rispetta tutti i requisiti previsti dal SEU, nonché i requisiti previsti dai SLD, mentre rientra nell'ambito dei SAP qualora almeno il 70% dell'energia prodotta sia autoconsumata dall'abitazione.

Poiché le varie categorie individuate sono in parte sovrapposte, occorre indicare un criterio di priorità che consenta di classificare in modo univoco ogni configurazione rientrante tra i SSPC. In particolare si ritiene che:

- un sistema che rispetti anche i requisiti di un SEU sia classificato unicamente tra i SEU;
- un sistema che non rispetti i requisiti di SEU ma rispetti i requisiti di SAP sia classificato unicamente come SAP;
- un sistema che rispetti esclusivamente i requisiti di SLD sia classificato unicamente come SLD.

Ai fini del presente provvedimento si ricorda, infine, che:

- le considerazioni di seguito presentate non hanno alcuna valenza ai fini fiscali.
- ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell'articolo 2 della legge n. 481/95.

Si richiede pertanto di segnalare all'Autorità, entro la scadenza della consultazione, eventuali incompatibilità derivanti dagli orientamenti contenuti nel presente documento.

2. Elementi generali ai fini della regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto e dispacciamento nel caso dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo

Ai fini della regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto (trasmissione e distribuzione), dispacciamento e vendita nel caso dei SSPC, occorre considerare quanto previsto dal decreto legislativo n. 115/08 e dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010. In particolare:

- l'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 prevede, in generale, che *“i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema [...] sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali”*;
- i corrispettivi tariffari di cui all'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09 sono *“i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368”*;
- l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che *“l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale”*;
- l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 prevede che *“Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione. In tale ambito, l'Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in particolare estendendo il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico di cui al precedente periodo almeno ai sistemi il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto regime di regolazione, ovvero sono sistemi di cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
 - b) *hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico”*.

Dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 deriva la fattispecie dei **Sistemi Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza (SESEU)**, il cui perimetro è già stato oggetto di analisi nel DCO 183/2013/R/eel a cui si rimanda. Proprio in tale DCO, l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere che i SESEU siano:

- le Cooperative Storiche concessionarie e non concessionarie (cooperative storiche dotate di rete propria) in relazione all'energia elettrica autoprodotta in sito, da impianti di produzione esistenti o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore della deliberazione che definirà i SESEU, ed autoconsumata dai propri soci diretti¹;

¹ Per maggiori dettagli sull'applicazione dei benefici dei SESEU alle cooperative storiche, nonché sul significato di energia autoprodotta in sito e di cliente socio diretto si rimanda al “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per

- i Consorzi Storici dotati di una propria rete di trasporto (rete consortile). Per tali consorzi storici i benefici associati alla classificazione come SESEU sono attribuiti esclusivamente all'energia elettrica prodotta dagli impianti, esistenti o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore della deliberazione che definirà i SESEU, connessi alla rete di trasporto consortile (impianto di produzione diretto) e autoconsumata dalle utenze consortili connesse alla predetta rete (clienti soci diretti);
- le realizzazioni per le quali era stato avviato l'iter autorizzativo, relativo alla realizzazione della configurazione complessiva di SSPC in data antecedente al 4 luglio 2008 e che rispettano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) sono sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità, ovvero sono sistemi per cui, alla medesima data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - b) sono sistemi caratterizzati da uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe, gestiti da un medesimo produttore e connessi per il tramite di un collegamento privato ad un'unica unità di consumo il cui cliente finale può anche essere diverso dal produttore medesimo² o, in alternativa, sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi il ruolo di produttore e di unico cliente finale all'interno di tale sistema. Le configurazioni esistenti in cui si riscontri la presenza di uno o più impianti di produzione di energia elettrica ed una o più unità di consumo di energia elettrica gestite da diversi soggetti giuridici che alla data di entrata in vigore della regolazione definita dall'Autorità appartengono ad un unico gruppo societario possono essere ricomprese nei SESEU purché entro 1 anno dalla predetta data tutte le unità di produzione presenti all'interno della predetta configurazione siano gestite da un unico produttore che sia a sua volta anche cliente finale per tutte le unità di consumo presenti all'interno della predetta configurazione (il produttore/cliente finale deve necessariamente coincidere con la società capogruppo o con una sua controllata) e purché i predetti impianti di produzione siano alimentati da fonti rinnovabili o siano cogenerativi ad alto rendimento. Per tali ultime fattispecie (configurazioni con unità di produzione e di consumo gestite da soggetti giuridici diversi ma appartenenti al medesimo gruppo societario), in presenza di impianti ibridi o cogenerativi ad alto rendimento i benefici concessi ai SESEU si applicano, in analogia a quanto previsto per i SEU, esclusivamente all'energia imputabile alle fonti rinnovabili e all'energia qualificabile come cogenerativa ad alto rendimento.³

l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche" di cui all'Allegato A alla deliberazione 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: TICOOP).

² Tale dicitura rappresenta l'interpretazione che l'Autorità ritiene di dare all'espressione "*hanno una configurazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t) [definizione di SEU]*".

³ In relazione ai SESEU, inoltre, l'Autorità, nel DCO 183/2013/R/eel ha previsto inoltre che:

- a) le configurazioni impiantistiche che sarebbero rientrate nella definizione di SESEU se, nel corso degli anni, non fossero stati connessi impianti di produzione o consumo di terzi, possano essere regolate in modo tale da preservare la configurazione di SESEU in relazione alle unità di produzione e di consumo gestite dal medesimo soggetto giuridico, prevedendo che gli altri utenti siano gestiti come utenti della rete pubblica. In tali casi, il gestore di rete concessionario dovrà sottoscrivere un'apposita convenzione con il gestore delle predette linee private al fine di stabilire le modalità tecniche ed economiche per l'utilizzo delle predette linee per l'erogazione del servizio di distribuzione;
- b) nei casi di configurazioni ricadenti nell'ambito dei SESEU, diverse dalle cooperative storiche e dai consorzi storici, la potenza complessiva degli impianti di produzione non possa in ogni caso superare il massimo fra i 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione esistenti o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute

Ai fini della regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica, si ritiene opportuno distinguere, nell'ambito dei SSPC, tra:

- a) l'insieme costituito dalle due sottocategorie delle Cooperative Storiche e dei Consorzi Storici, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di soggetti tra loro distinti che però sono legati dal vincolo cooperativo o consorziale, per i quali la regolazione dei predetti servizi è stata già definita (le cooperative) o può essere fatta estendendo ad essi norme già vigenti per configurazioni analoghe e
- b) l'insieme costituito dalle restanti sottocategorie in cui sono suddivisibili i SSPC (Altri Autoproduttori, SLD e SEU).

Per le *Cooperative Storiche* la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica, ivi inclusa l'applicazione dei benefici connessi con la ricomprensione delle cooperative dotate di rete propria (cooperative storiche concessionarie e cooperative storiche non concessionarie) nella categoria dei SESEU, è stata già definita dall'Autorità tramite il "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la regolamentazione delle cooperative elettriche" di cui all'Allegato A alla deliberazione 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 (di seguito: TICOOP)⁴.

Per i *Consorzi Storici* si ritiene opportuno applicare le medesime disposizioni applicate dal TICOOP:

- a) alle cooperative elettriche storiche non concessionarie, nel caso in cui i predetti consorzi siano dotati di una propria rete di trasporto (rete consortile). Per tali consorzi storici i benefici associati alla classificazione come SESEU sono attribuiti esclusivamente all'energia elettrica prodotta dagli impianti, esistenti o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore della delibera che definirà i SESEU, connessi alla rete di trasporto consortile (impianti di produzione diretti) e autoconsumata dalle utenze consortili connesse alla predetta rete (clienti soci diretti);

entro la data di entrata in vigore della deliberazione che definirà i SESEU. E che eventuali potenziamenti o rifacimenti degli impianti, ferma restando la conservazione dei predetti vincoli sulla potenza complessivamente installata a seguito della conclusione degli interventi di potenziamento o rifacimento, possano determinare la conservazione dei benefici connessi ai SESEU esclusivamente nel caso in cui tali interventi determinino, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, l'utilizzo di fonti rinnovabili o un assetto in cogenerazione ad alto rendimento. Analoghe considerazioni vanno applicate al caso in cui, all'interno di un SESEU di potenza complessiva inferiore ai 20 MW, si decidesse di realizzare un nuovo impianto di produzione;

- c) nel caso delle cooperative storiche e dei consorzi storici, la potenza complessiva degli impianti di produzione diretti, la cui energia è oggetto dei benefici tariffari associati ai SESEU, non possa in ogni caso superare il massimo fra i 20 MW e il valore della potenza complessiva degli impianti di produzione esistenti o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore della delibera che definirà i SESEU. E che eventuali potenziamenti o rifacimenti degli impianti, ferma restando la conservazione dei predetti vincoli sulla potenza complessivamente installata a seguito della conclusione degli interventi di potenziamento o rifacimento, comporti l'attribuzione alla relativa energia dei benefici di SESEU esclusivamente nel caso in cui i predetti interventi determinino l'utilizzo, per la parte di nuova realizzazione, rifacimento o potenziamento, di fonti rinnovabili o un assetto in cogenerazione ad alto rendimento. Analoghe considerazioni vanno applicate al caso in cui all'interno di una cooperativa storica o consorzio storico con impianti di produzione diretti di potenza complessiva inferiore ai 20 MW si decidesse di realizzare un nuovo impianto di produzione. Qualora la cooperativa o il consorzio decidesse di realizzare potenziamenti o rifacimenti o nuovi impianti che non rispettino i precedenti vincoli, tali impianti non verrebbero ricompresi nei SESEU e quindi l'energia prodotta da essi non beneficerebbe dei vantaggi tariffari connessi con la ricomprensione nell'ambito del SESEU.

⁴ Si evidenzia come i benefici previsti per i SESEU siano attribuiti esclusivamente alle cooperative storiche concessionarie e non concessionarie (cooperative storiche dotate di rete propria) in relazione all'energia elettrica autoprodotta in sito, da impianti di produzione esistenti o per i quali l'iter autorizzativo sia stato avviato prima del 4 luglio 2008 e tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente siano state ottenute entro la data di entrata in vigore della delibera che definirà i SESEU, ed autoconsumata dai propri soci diretti.


- b) alle cooperative storiche senza reti nel caso in cui i predetti consorzi siano privi di una propria rete consortile e raggruppino esclusivamente impianti di produzione e clienti finali connessi a reti elettriche di terzi (in tali casi il consorzio storico non rientra nella classificazione di SESEU).

A tal fine si ritiene opportuno prevedere che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione, il legale rappresentante del Consorzio Storico invii all'Autorità la documentazione idonea a dimostrare che il Consorzio di cui è responsabile rientra fra i Consorzi storici, nonché le informazioni necessarie ad individuare l'estensione territoriale dei predetti Consorzi e della relativa rete consortile, i singoli clienti finali (soci diretti e non) e le relative utenze, nonché i singoli produttori di energia elettrica (soci diretti e non) ed i relativi impianti di produzione di energia elettrica. L'Autorità, analizzata la documentazione, procederà a stilare un elenco dei Consorzi Storici. Si ritiene opportuno prevedere, inoltre, che la mancata trasmissione dei dati all'Autorità comporti un'esclusione temporanea dall'accesso ai benefici previsti per i SESEU per tutto il periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della deliberazione con cui verrà stilato l'elenco e la data di invio, da parte del legale rappresentante del Consorzio storico, della documentazione completa atta ad attestare il diritto a godere dei benefici dei SESEU.

Per gli *Altri SSPC* si ritiene invece opportuno definire una regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica semplificata e basata sulla riconduzione dei rapporti esistenti tra i vari soggetti che operano nell'ambito di un SSPC ad uno schema in cui vi è un solo produttore e un solo cliente finale (schema 1:1). A tal fine, ove consentito (Altri Autoproduttori e SLD), qualora all'interno di un SSPC vi siano più clienti finali o più produttori afferenti ad un gruppo societario, ai fini della regolazione dell'accesso e dell'utilizzo dei servizi di connessione, trasporto e dispacciamento si ritiene opportuno che:

- a) il soggetto deputato ad interfacciarsi, in qualità di utilizzatore dell'energia elettrica prelevata e quindi di "cliente finale", con i soggetti che erogano i servizi regolati (es: connessione, vendita di energia elettrica, trasporto e dispacciamento in prelievo) sia la società capogruppo a cui fanno capo i soggetti giuridici che utilizzano l'energia elettrica del SSPC o, previo mandato, una società controllata. Tale società assume il ruolo di cliente finale ed è titolare del POD relativo al punto di connessione del SSPC con la rete pubblica o, qualora vi siano più punti di connessione del SSPC con la rete pubblica (ad esempio: uno o più punti di emergenza), dei relativi POD;
- b) il soggetto deputato ad interfacciarsi, in qualità di produttore con i soggetti che erogano i diversi servizi regolati (es: connessione, trasporto e dispacciamento in immissione), sia la società capogruppo a cui fanno capo i soggetti giuridici titolari degli impianti di produzione o, previo mandato, una società controllata. Tale società assume il ruolo di produttore e, quindi, deve assumere la titolarità di tutte le officine elettriche relative agli impianti di produzione presenti nel SSPC, nonché delle relative autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio.

In figura 1 si riporta uno schema di sintesi delle sottocategorie in cui sono scomponibili i SSPC. (non è rappresentata la categoria dei SESEU che risulta trasversale rispetto alle sottocategorie in cui sono suddivisibili i SSPC), nonché della tipologia di regolazione da applicare ai fini dell'erogazione dei servizi di connessione, misura, trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica (i campi e le frecce in azzurro in figura 1 rappresentano gli aspetti che sono già stati oggetto di regolazione o di consultazione; i campi e le frecce rosse rappresentano, invece, gli aspetti che sono oggetto del presente documento per la consultazione).



- Figura 1: Quadro di sintesi in materia di SSPC -

I seguenti paragrafi hanno ad oggetto la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica nel caso degli Altri Autoproduttori, dei SLD e dei SEU, nonché dei SESEU che ricadono nelle predette categorie. Per evitare qualsiasi dubbio in merito al fatto che la regolazione presentata di seguito si applichi ai soli SSPC diversi dalle Cooperative storiche e dai Consorzi storici, di seguito si parlerà sempre di ASSPC (Altri SSPC) intesi come tutti gli SSPC diversi dalle Cooperative storiche e dai Consorzi storici.

3. Gestione degli ASSPC con più punti di connessione alla rete pubblica

In generale, gli ASSPC sono sistemi semplici caratterizzati dalla presenza di un unico punto di connessione alla rete pubblica. Tuttavia, in alcuni casi, può capitare che un ASSPC possa essere connesso alla rete pubblica per il tramite di più punti di connessione. In tali ultime casistiche, ai fini dell'erogazione dei servizi di trasporto, misura, dispacciamento e vendita, assume particolare rilevanza l'esistenza o meno di una interconnessione circuitale tra i diversi punti di connessione alla rete pubblica presenti nell'ASSPC.

Caso 1: assenza di interconnessione circuitale tra i diversi punti di connessione alla rete pubblica

Nel caso di un ASSPC in cui siano individuabili due distinte aree, ciascuna caratterizzata da un impianto elettrico connesso alla rete pubblica per il tramite di un proprio punto di connessione senza che vi sia una interconnessione circuitale fisica tra i due distinti impianti elettrici (esempi di figura 2), l'erogazione dei servizi di trasporto, misura, dispacciamento e vendita avviene in maniera distinta in quanto, dal punto di vista elettrico, le due aree sono due utenze elettricamente separate e distinte. Viceversa, ai fini dell'identificazione del tipo di categoria in cui classificare l'ASSPC (AA, SLD, SEU, SESEU) o ai fini della verifica del possesso, da parte di uno o più degli impianti di produzione di energia elettrica, dei requisiti per l'accesso ai diversi strumenti incentivanti o ai regimi amministrati, ciascun impianto viene identificato sulla base delle definizioni di impianto di produzione previste dai relativi decreti di incentivazione (l'impianto di produzione può essere costituito, ad esempio, da due distinte sezioni di produzione aventi punti di connessione alla rete distinti, ma ausiliari in comune o, nel caso di impianti cogenerativi, un sistema di recupero del calore condiviso). A titolo di esempio, in figura 2-a è rappresentato lo schema unifilare di un ASSPC che rientra nella predetta casistica. L'ASSPC è caratterizzato dalla presenza di:

- un unico cliente finale (uno stabilimento industriale suddiviso elettricamente in due parti distinte, ognuna alimentata indipendentemente dall'altra tramite un distinto punto di connessione alla rete - POD 1 e POD 2 -, senza che ci siano collegamenti elettrici tra le due parti, pertanto raffigurabili come due carichi distinti);

- un unico produttore di energia elettrica che però gestisce due distinti impianti di produzione:
 - a) un impianto eolico connesso alla rete tramite il punto di connessione identificato con il POD 1 e
 - b) un impianto di cogenerazione ad alto rendimento caratterizzato dalla presenza di due distinti gruppi di generazione (ad esempio due motori a combustione interna) indipendenti sul piano elettrico (il gruppo di generazione 1 è connesso alla rete pubblica esclusivamente tramite il punto di connessione identificato dal POD 2, attraverso il quale immette energia in rete, mentre il gruppo di generazione 2 è connesso alla rete pubblica esclusivamente tramite il punto di connessione identificato dal POD 1), ma con un circuito di recupero del calore condiviso (sezioni interconnesse funzionalmente).


In relazione all'erogazione dei servizi di trasporto, misura, dispacciamento e vendita, l'ASSPC è gestito come se nella realtà gli ASSPC fossero due. Per ciascuna area, l'erogazione dei predetti servizi avviene in maniera separata con riferimento all'energia scambiata con la rete pubblica tramite il relativo punto di connessione. In tutti questi casi si deve attivare un contratto di trasporto e di dispacciamento per ciascun punto di connessione.

Viceversa, ai fini della qualificazione dell'ASSPC, l'analisi va svolta tenendo conto dell'insieme degli impianti di produzione, dei diversi carichi elettrici, anche se circuitalmente separati, dei relativi punti di connessione alla rete pubblica e delle relative aree su cui sorgono gli impianti di produzione e di consumo e i relativi collegamenti elettrici. Ad esempio:

- per verificare se l'ASSPC sia qualificabile come SEU, il vincolo dei 20 MW va valutato analizzando la potenza totale degli impianti che costituiscono l'ASSPC e quindi sommando la potenza dell'impianto eolico e dei due gruppi che compongono l'impianto di cogenerazione;
- per verificare se l'impianto di cogenerazione può accedere al ritiro dedicato, il vincolo massimo sulla potenza dell'impianto (10 MVA) va valutato analizzando la potenza complessiva dei gruppi di cogenerazione che compongono l'impianto di produzione, indipendentemente dal fatto che essi siano elettricamente separati. Qualora la potenza complessiva dell'impianto (somma della potenza del gruppo 1 e del gruppo 2) sia superiore o uguale a 10 MVA, l'accesso al RID sarebbe negato; viceversa, qualora la potenza complessiva dell'impianto di cogenerazione fosse inferiore a 10 MVA, esso potrebbe accedere al RID (con due UP non rilevanti).

Un analogo approccio deve essere adottato al fine di valutare l'accesso agli incentivi e allo scambio sul posto⁵. Qualora i due gruppi di cogenerazione non fossero identificabili come un unico impianto (ad esempio nel caso di due distinti sistemi di recupero del calore) ci sarebbero due ASSPC distinti anche ai fini dell'individuazione della tipologia di ASSPC o dell'accesso agli incentivi e ai regimi amministrati (scambio sul posto e ritiro dedicato).

⁵ Nel caso dell'esempio di figura 2-a ai fini dell'accesso allo scambio sul posto va valutata la potenza complessiva degli impianti di generazione (deve essere inferiore a 200 kW), mentre in relazione all'erogazione del contributo in conto scambio esso va calcolato come se ci fossero due utenze separate che accedono allo scambio sul posto e quindi: si calcola il contributo in conto scambio in relazione all'energia scambiata sul POD 1 dall'insieme dei gruppi di generazione e dall'utenza di consumo connessi sul predetto POD 1 e, separatamente, si calcola il contributo in conto scambio in relazione all'energia scambiata sul POD 2 dall'insieme dei gruppi di generazione e dall'utenza di consumo connessi sul predetto POD 2.




- **Figura 2:** esempi di ASSPC connessi alla rete pubblica tramite diversi punti di connessione fra loro separati circuitualmente –

Caso 2: presenza di interconnessione circuitale tra i diversi punti di connessione alla rete pubblica


Nel caso di un ASSPC caratterizzato dalla presenza di più punti di connessione alla rete pubblica tra loro interconnessi circuitualmente, siano essi punti di emergenza o meno (forniture in entra-esci, in doppia antenna, connessione di emergenza su reti allo stesso livello di tensione o a livelli di tensione differenti, anche eventualmente con differenti gestori di rete, ecc. – vedasi esempi di [figura 3](#)), i servizi di trasporto e dispacciamento, devono essere regolati riconducendo lo schema fisico ad uno schema virtuale in cui ci sia un unico punto di connessione virtuale alla rete pubblica e uno o più punti di interconnessione virtuale tra le diverse reti pubbliche ([figura 4](#))⁶. Nell'esempio di [figura 3-a](#), il sistema è in generale connesso alla rete pubblica per il tramite del punto di connessione A (*punto di connessione principale*) e, tramite il predetto punto, avvengono gli scambi di energia elettrica fra ASSPC e rete pubblica. In particolari condizioni (condizioni di emergenza) può capitare però che il collegamento per il tramite del punto A venga aperto e contemporaneamente venga chiuso il collegamento alla rete per il tramite del punto di connessione B (*punto di connessione secondario o di emergenza*); pertanto, in quegli istanti, lo scambio di energia elettrica tra la rete pubblica e l'ASSPC avviene per il tramite del punto di connessione di emergenza B. Negli esempi di [figura 3-b](#) e [figura 3-c](#), invece, il prelievo di energia tramite gli altri punti di connessione B e C avviene anche in condizioni di esercizio normale e non solo nei casi di emergenza.

⁶ Nel caso di punti di connessione di emergenza, la regolazione del trasporto e del dispacciamento attualmente avviene in coerenza con quanto disposto all'articolo 10 del Testo Integrato del Trasporto (TIT) attribuendo al punto di connessione indicato come principale nel contratto di trasporto la potenza impegnata e l'energia elettrica prelevata in ciascun punto di emergenza durante ciascun periodo di emergenza.



-a-

-b-



-c-

- Figura 3: esempi di SSPC connessi alla rete pubblica tramite diversi punti di connessione fra loro interconnessi circuitualmente -

In questi casi, la regolazione dei servizi di trasporto e dispacciamento è fatta riportando al punto di connessione principale tutte le misure riferite all'energia scambiata con le reti pubbliche, come se l'ASSPC fosse connesso esclusivamente alla rete di distribuzione o trasmissione su cui insiste il *punto di connessione principale*.

Si ritiene che, in generale, il punto di connessione principale debba essere quello a più alto livello di tensione. In presenza di più punti di connessione al medesimo livello di tensione, il punto di connessione principale potrebbe essere individuato utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:

- 1) se almeno uno dei punti di connessione al medesimo livello di tensione è un punto di connessione alla rete RTN, si suppone che l'ASSPC sia connesso alla RTN e che tale punto sia il punto di connessione principale;
- 2) se i punti di connessione al medesimo livello di tensione insistono su reti di distribuzione di diverse imprese distributtrici, si suppone che l'ASSPC sia connesso effettivamente alla rete di

distribuzione dell'impresa distributrice sul cui territorio insiste la maggior parte dell'area su cui sorge il medesimo ASSPC al momento della sua realizzazione e connessione alla rete.

In aggiunta a quanto sopra detto, se l'ASSPC presenta più punti di connessione e se, in particolare, il punto di connessione principale è su RTN, mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l'impresa distributrice competente ai fini della regolazione dei prelievi e della misura è l'impresa distributrice sul cui territorio insiste il punto di connessione principale. In queste casistiche, non essendoci una separazione circuitale fra diverse parti dell'ASSPC, non c'è una distinzione nella trattazione dell'ASSPC in relazione all'erogazione dei servizi di trasporto, misura, dispacciamento e vendita rispetto alla trattazione del medesimo ASSPC in relazione all'accesso agli incentivi e ai regimi amministrati.

Ai fini del calcolo dell'energia elettrica prelevata e immessa dall'ASSPC nella rete pubblica:

- tutte le misure rilevate sui singoli punti di connessione devono essere riportate al punto di connessione principale;
- tutti gli altri punti di connessione (*punti di connessione secondari*) rappresentano, da un lato, dei punti di connessione virtuali alla rete su cui insiste il punto di connessione principale e, dall'altro, dei punti di interconnessione virtuali tra la rete su cui insiste il punto di connessione principale e le altre reti su cui fisicamente insistono i punti di connessione secondari.

La [figura 4](#) esemplifica quanto sopra detto.




Figura 4: ASSPC connesso alla rete pubblica tramite più punti di connessione fra loro interconnessi circuitualmente: configurazione fisica (a) e modello virtuale funzionale all'applicazione della regolazione (b)

Nell'esempio di figura 4, l'ASSPC presenta due punti di connessione fisica con la rete pubblica (A e B), tra loro interconnessi circuitualmente (figura 4-a). Ai fini regolatori (figura 4-b), per quanto sopra indicato, è come se l'ASSPC fosse connesso alla rete pubblica per il tramite del solo punto di connessione principale. Il secondo punto di connessione è come se fosse, a fini regolatori, un punto di interconnessione tra la rete dell'impresa distributrice 1 e la rete dell'impresa distributrice 2.

Valgono, in ogni caso, le regole tecniche previste dal Comitato Elettrotecnico Italiano in materia di connessioni alle reti e le regole tecniche del Codice di rete, ed in particolare quanto previsto dal paragrafo 7.5.4 della Norma CEI 0-16 e dal paragrafo 7.4.5 della Norma CEI 0-21.

L'implementazione della regolazione sopra descritta sarà accompagnata da una revisione dei meccanismi perequativi al fine di garantire l'equivalenza, per i gestori di rete, sulla remunerazione del capitale investito.

SI. Quali altre considerazioni potrebbero essere introdotte in relazione agli aspetti evidenziati nel presente paragrafo? Perché?

4. Attività necessarie ad un ASSPC per ottenere la qualifica di SEU, SESEU, AA o SLD

4.1 ASSPC non qualificato ma già esistente e connesso alla rete pubblica

Si ritiene che un ASSPC si possa definire già esistente e connesso alla rete pubblica se, alla data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione, i vari elementi che compongono l'ASSPC (impianti di produzione, unità di consumo, collegamento privato tra impianti di produzione di energia elettrica e unità di consumo, connessione alla rete pubblica) sono stati realizzati e la connessione alla rete pubblica è stata attivata.

Il caso dei SEU e dei SESEU

Si ritiene inoltre che ogni ASSPC già connesso alla rete pubblica e che ha i requisiti per rientrare nella categoria di SEU o di SESEU debba essere registrato presso il GSE, presso cui sono già disponibili le informazioni relative agli impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o cogenerativi ad alto rendimento.

A tal fine, si ritiene opportuno prevedere che:

- tutte le configurazioni per le quali è applicato il servizio di scambio sul posto (ad eccezione del caso in cui lo scambio sul posto, ove consentito dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge n. 99/09, trova applicazione a prescindere dal vincolo della coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo), per semplicità, siano automaticamente classificate come SESEU dal GSE;
- per tutti gli altri casi, il produttore e il cliente finale presentino al GSE, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione che farà seguito al presente documento, secondo modalità definite dal medesimo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio congiunta, redatta ai sensi del DPR 445/00, in cui si dichiara che l'ASSPC rientra fra i SEU o fra i SESEU, la tipologia di impianti di produzione presenti nell'ASSPC (impianti da fonti rinnovabili, ibridi o da cogenerazione ad alto rendimento), il codice identificativo relativo a convenzioni cessate o in essere con il GSE per l'accesso ad incentivi o regimi amministrati, l'elenco dei codici POD che identificano i punti di connessione alla rete pubblica, i codici CENSIMP dei singoli impianti di produzione presenti nell'ASSPC, nonché i dati relativi al cliente finale e al produttore. Qualora il SEU o il SESEU sia caratterizzato da impianti ibridi o da cogenerazione ad alto rendimento, il produttore dichiara anche che sono effettivamente presenti le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e che tali apparecchiature sono teleleggibili dal responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione di tali misure. Entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione che farà seguito al presente documento, il GSE, secondo modalità concordate con Terna, provvede a comunicare al GAUDÌ, sulla base delle dichiarazioni pervenute, gli impianti che rientrano nei SEU e nei SESEU, nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti.

Il caso dei sistemi diversi dai SEU e dai SESEU

Tutti i produttori e i clienti finali presenti all'interno di un ASSPC già connesso alla rete pubblica e non rientrante nelle categorie di SEU o SESEU hanno l'obbligo di presentare al gestore della rete pubblica cui l'ASSPC è connesso, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione e secondo modalità definite dal medesimo gestore, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio congiunta, redatta ai sensi del DPR 445/00. In essa occorre dichiarare che l'ASSPC non rientra fra i SEU o i SESEU, nonché le informazioni necessarie all'impresa distributrice competente e a Terna per verificare se sono installate le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e se esse sono teleleggibili dal responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia

elettrica immessa e prelevata. In assenza delle predette apparecchiature di misura o qualora le predette apparecchiature siano non teleleggibili il produttore, nel caso in cui sia responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta ai sensi del successivo paragrafo 6, prima di procedere ad inviare la predetta dichiarazione provvede ad installare apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta teleleggibili dal responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata.

A seguito della ricezione delle predette informazioni il responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata (l'impresa distributrice), entro 2 mesi, controlla la documentazione ricevuta verificando se le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sono presenti e teleleggibili.

Qualora il predetto responsabile è anche responsabile del servizio di installazione e manutenzione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta ai sensi del successivo paragrafo 6, provvede ad installare le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta teleleggibili dai propri sistemi.

Al termine dell'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e/o delle relative verifiche, il responsabile del servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata procede a caricare sul sistema GAUDÌ, per ciascun impianto di produzione presente all'interno dell'ASSPC, le informazioni relative alla tipologia di ASSPC (qualificando il sistema come "Altro", cioè ASSPC diverso dai SEU e dai SESEU), nonché, qualora assenti e ove richiesto, le schede tecniche di misura relative alle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa da ciascuna unità di produzione presente, lo schema unifilare ai fini della misura e gli allegati 5 al contratto di dispacciamento. A tal fine, per gli ASSPC connessi alla RTN, Terna inoltra la predetta documentazione all'impresa distributrice responsabile dell'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata ai sensi del successivo paragrafo 6. Le imprese distributrici, entro le medesime tempistiche, procedono a comunicare all'impresa di vendita responsabile della fornitura dell'energia elettrica prelevata dall'ASSPC dalla rete pubblica tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni inerenti l'erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e vendita.

Con successiva comunicazione, l'impresa distributrice richiede al produttore di comunicare, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi del DPR 445/00, la quantità di energia elettrica prodotta e consumata nell'ASSPC nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione e la data in cui è stata avviata la telelettura della misura dell'energia elettrica prodotta. A tal fine, qualora presente, il produttore invia copia del registro di officina elettrica in cui sono riportate le misure dell'energia elettrica prodotta, autoconsumata, ceduta al cliente dell'ASSPC ed immessa in rete.

Si ritiene, infine, che le imprese distributrici debbano verificare la corretta applicazione di quanto sopra esposto. In particolare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione, l'impresa distributrice, tramite controlli incrociati sui propri dati, verifica che ad ogni punto di connessione per il tramite del quale avvengono prelievi e immissioni di energia elettrica corrisponda una qualifica (SEU, SESEU o Altro). Fanno eccezione i soli punti di connessione asserviti a impianti di produzione di energia elettrica e, per il tramite dei quali, viene prelevata unicamente energia elettrica destinata ad alimentare i servizi ausiliari. Qualora, a seguito di tali verifiche, vengano individuati punti di connessione relativi a presunti ASSPC per i quali non è stata ancora effettuata la qualifica, l'impresa distributrice segnala ai titolari di tali punti di connessione la necessità di procedere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ad inoltrare al GSE la richiesta di qualifica come SEU o SESEU o ad inoltrare all'impresa distributrice la dichiarazione di ASSPC diverso dai SEU e dai SESEU. Per tutti questi casi, l'impresa distributrice evidenzia che, per il periodo

intercorrente tra la data di entrata in vigore della deliberazione che farà seguito al presente documento e la data di invio della richiesta di qualifica al GSE o della dichiarazione alla medesima impresa distributrice, provvederà ad applicare:

- nel caso di SEU o SESEU il trattamento tariffario applicabile ai sistemi diversi dai SEU e SESEU di cui al paragrafo 8;
- nel caso di sistemi diversi dai SEU e dai SESEU, il rispettivo trattamento tariffario di cui al paragrafo 8 oltre che, a titolo di penale, una maggiorazione del 10% della parte tariffaria relativa agli oneri generali di sistema (componenti A e UC).

4.2 ASSPC non qualificato e non ancora connesso alla rete pubblica

Nel caso in cui un ASSPC non sia ancora connesso alla rete pubblica alla data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione, al fine di connettere l'ASSPC alla rete pubblica, trovano applicazione le procedure descritte nel successivo paragrafo 5. Ai fini dell'ottenimento della qualifica di SEU o SESEU, si ritiene che il produttore e il cliente finale debbano inoltrare una apposita richiesta al GSE. A tal fine, il GSE realizza un proprio portale informatico e definisce le modalità e le informazioni necessarie per l'ottenimento della qualifica. Il predetto portale dovrà essere progettato in modo tale da acquisire dai sistemi di gestione degli incentivi e dei regimi amministrati di cui il GSE è responsabile e dal GAUDÌ le informazioni già presenti in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC.

Al termine della procedura, il GSE, secondo modalità concordate con Terna, provvede a comunicare al GAUDÌ, sulla base delle dichiarazioni pervenute, gli impianti che rientrano nei SEU e nei SESEU, nonché i POD associati alle predette configurazioni e ai predetti impianti. Tali informazioni sono rese disponibili alle imprese distributrici.

Si ritiene, infine, che il GSE debba acquisire annualmente dalle imprese distributrici le misure dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata, necessarie al fine di stimare l'entità economica del beneficio ottenuto per effetto dell'esenzione dal pagamento degli oneri generali di sistema e dei corrispettivi di trasporto e dispacciamento ai sensi del decreto legislativo n. 115/08, mettendo a disposizione dell'Autorità i risultati ottenuti.

S2. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre al fine di qualificare un ASSPC verificando se sia un SEU o un SESEU o altro? Perché?

5. Connessione alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione nazionale di un ASSPC

Gli ASSPC sono generalmente sistemi semplici che nascono con l'obiettivo di autoapprovvigionarsi di energia elettrica. Pertanto, si ritiene opportuno prevedere che il punto di connessione alla rete pubblica si mantenga in capo al cliente finale presente all'interno dell'ASSPC.

Ai fini dell'erogazione del servizio di connessione, si applica quanto previsto dalla regolazione vigente (TICA o TIC). In particolare, le richieste di nuova connessione (ASSPC che viene connesso per la prima volta alla rete pubblica, in assenza di una preesistente connessione alla rete pubblica dell'impianto di produzione e dell'unità di consumo), o di adeguamento della connessione esistente (tutte le altre casistiche che non rientrano in quella di nuova connessione) sono presentate e gestite dal produttore o dal cliente finale presente nell'ASSPC o, previo mandato senza rappresentanza, da un soggetto terzo. A tal fine il richiedente, all'atto della presentazione di una richiesta di nuova connessione o di adeguamento della connessione esistente avente ad oggetto un ASSPC, deve fornire le seguenti informazioni (si noti che alcune di queste sono già presenti nel TICA e devono solo essere meglio puntualizzate):

- uno schema unifilare complessivo dell'ASSPC con indicati i singoli impianti di produzione e le relative unità di produzione, le singole unità di consumo, i diversi servizi ausiliari, il punto di

connessione principale alla rete pubblica e, ove presenti, i punti di connessione secondari con evidenza della presenza di dispositivi che impediscono di mettere in parallelo anche solo transitoriamente le reti pubbliche su cui insistono i predetti punti di connessione. Tale schema dovrà essere redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato;

- il numero di impianti di produzione che costituiscono il sistema e i codici CENSIMP degli impianti già in esercizio;
- tutte le informazioni già evidenziate nel TICA per ciascuno degli impianti presenti;
- eventuale mandato del cliente finale nel caso in cui la richiesta venga presentata dal produttore o di entrambi qualora la richiesta venga presentata da un soggetto terzo;
- eventuale mandato nel caso in cui si voglia che la titolarità del punto di connessione, in presenza di un gruppo societario, sia assegnata ad una delle società controllate anziché alla capogruppo;
- indicazione di tutte le informazioni necessarie ad identificare chi sia il cliente finale a cui dovrà essere intestata la titolarità della connessione ed il relativo POD;
- indicazione della tipologia di ASSPC che si vuole realizzare o per il quale si sta richiedendo l'adeguamento della connessione esistente (SLD, AA, SEU o SESEU).

Una volta presentata la richiesta, l'iter di connessione si sviluppa secondo le procedure e le tempistiche previste dal TICA o dal TIC a seconda della tipologia di intervento richiesto. In tale contesto, in aggiunta a quanto già previsto dal TICA e dal TIC:

- il gestore di rete concessionario, responsabile dell'erogazione del servizio di connessione, all'atto dell'invio del preventivo per la connessione dovrà comunicare al richiedente che:
 - a) le uniche configurazioni ammissibili sono quelle che rientrano nelle definizioni di SLD, Altri Autoproduttori (AA), SEU e SESEU evidenziando i requisiti minimi che l'ASSPC dovrà possedere per rientrare in una delle predette categorie;
 - b) ai fini dell'attivazione della connessione e dell'entrata in esercizio dell'ASSPC il richiedente dovrà inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/00, firmata sia dal produttore che dal cliente finale in cui si attesti in quale tipologia (SLD, AA, SESEU) rientra la configurazione impiantistica oggetto della richiesta di connessione ed eventualmente, qualora ne ricorrano le circostanze, la volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE;
 - c) i benefici tariffari previsti dalla legge per i SEU e i SESEU verranno applicati solo a seguito del rilascio da parte del GSE della relativa qualifica e che, fino ad allora, i servizi di trasporto e dispacciamento verranno fatturati in acconto senza tener conto dei predetti benefici;
- il produttore presente nell'ASSPC, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, dovrà effettuare sul sistema GAUDI le seguenti operazioni:
 - a) registrare ciascun impianto di produzione che compone l'ASSPC oggetto della richiesta di connessione qualora non ancora registrato;
 - b) predisporre, per le finalità connesse con la validazione delle unità di produzione ai fini della misura di cui agli articoli 36bis e 36ter del TICA, uno schema unifilare ai fini della misura che schematizzi l'intero ASSPC e che permetta di identificare tutti i punti di misura presenti, in applicazione della regolazione vigente, nonché tutti gli impianti di produzione e unità di consumo che compongono l'ASSPC. Tale schema unifilare sarà identico per tutti gli impianti che compongono l'ASSPC;
 - c) indicare la tipologia in cui ricade l'ASSPC (SLD, AA, SESEU, SEU);
 - d) dare il consenso all'invio dei dati al GSE qualora si voglia usufruire dei vantaggi previsti per i SEU e i SESEU;
- il produttore, direttamente o per il tramite del richiedente la connessione, qualora volesse godere dei benefici previsti per i SEU e i SESEU dal decreto legislativo n. 115/08, dovrà inoltrare al GSE una richiesta di qualifica secondo le modalità di cui al paragrafo 4 del presente documento;

- il richiedente dovrà inviare al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/00, firmata sia dal produttore che dal cliente finale in cui si attesti in quale tipologia (SLD, AA, SESEU) rientra la configurazione impiantistica oggetto della richiesta di connessione ed eventualmente, qualora ne ricorrano le circostanze, la volontà di acquisire la qualifica di SEU previa istanza al GSE;
- il cliente finale dovrà sottoscrivere un contratto di fornitura in prelievo con un venditore affinché la connessione alla rete sia attivata e l'impianto di produzione possa entrare in esercizio;
- il gestore di rete, confermerà l'avvenuta connessione dell'ASSPC con la comunicazione al GAUDÌ di cui ai commi 10.12 e 23.8 del TICA. In tale ambito il gestore di rete, sulla base della dichiarazione di atto di notorietà ricevuta dal richiedente procede a confermare la tipologia in cui ricade l'ASSPC;
- il GSE, qualora abbia ricevuto una richiesta di qualifica di un sistema ASSPC fra i SEU o i SESEU procede a comunicarne gli esiti al GAUDÌ che a sua volta mette a disposizione del gestore di rete alla cui rete è connesso l'ASSPC, nonché dell'impresa distributrice competente, qualora l'ASSPC sia connesso alla RTN, la predetta informazione;
- l'impresa distributrice competente ottenuta l'informazione di cui al precedente alinea comunica all'impresa di vendita responsabile della fornitura dell'energia elettrica prelevata dall'ASSPC dalla rete pubblica, tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle disposizioni inerenti l'erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e vendita.

Ai fini di una corretta gestione dell'attività di connessione e di un uniforme trattamento dell'energia elettrica prelevata dalla rete per il tramite di un punto di connessione su cui insistono utenze in prelievo ed impianti di produzione, ai fini dell'erogazione dei servizi di connessione, trasporto e misura si ritiene opportuno prevedere che, per le richieste di connessione avviate ai sensi del TICA (relative ad ASSPC o ad impianti di produzione di energia elettrica) a decorrere dal 1 gennaio 2014, il richiedente, all'atto della comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione, debba presentare all'impresa distributrice la certificazione asseverata da perizia indipendente di cui al comma 19.2 del TIT. Ciò al fine di attestare che l'energia elettrica prelevata dal punto di connessione oggetto della predetta richiesta è finalizzata esclusivamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione. In alternativa, il richiedente potrebbe presentare una dichiarazione di atto notorio in cui si attesta che i prelievi di energia elettrica per il tramite del punto di connessione non sono destinati all'alimentazione esclusiva dei soli servizi ausiliari dell'impianto di produzione.

In presenza della certificazione asseverata da perizia indipendente di cui al comma 19.2 del TIT l'impresa distributrice:

- a) ai fini dell'erogazione del servizio di misura di cui al TIME e alla delibera n. 88/07 considera il punto di connessione come un punto di immissione;
- b) ai fini dell'erogazione del servizio di connessione applica le disposizioni di cui ai commi 10.11 e 23.7 del TICA, considerando che l'energia prelevata dal punto di connessione è destinata unicamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione;
- c) ai fini dell'erogazione del servizio di trasporto applica le disposizioni di cui all'articolo 19 del TIT.

In presenza di una dichiarazione di atto notorio del richiedente attestante che i prelievi di energia elettrica per il tramite del punto di connessione non sono destinati alla sola alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, l'impresa distributrice procede ad erogare i servizi di misura e trasporto considerando il predetto punto come un punto di prelievo e modifica la richiesta di preventivo, qualora già accettato, modificando il corrispettivo per la connessione secondo quanto previsto dal comma 40.1 del TICA.

Il ricevimento, da parte del gestore di rete competente, della certificazione asseverata da perizia indipendente di cui al comma 19.2 del TIT o della dichiarazione di atto notorio di cui al precedente

periodo è condizione necessaria affinché il gestore di rete possa procedere con le attività relative al servizio di connessione che sono conseguenti l'invio della comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione.

Infine, per quanto riguarda la sottoscrizione del regolamento di esercizio, si propone quanto segue. Poiché tale contratto ha ad oggetto l'attività connessa alla gestione della connessione a seguito della sua attivazione e messa in esercizio, si ritiene opportuno che in esso siano individuati i diversi attori facenti parte dell'ASSPC (il produttore e il cliente finale), nonché i diversi impianti di produzione presenti all'interno dell'ASSPC e che sia sottoscritto dal gestore di rete, dal cliente finale e, per presa visione, dal produttore qualora diverso dal cliente finale. Inoltre, al fine di individuare in maniera univoca l'utente responsabile degli obblighi contrattuali presenti nel regolamento di esercizio si ritiene opportuno prevedere che, all'interno del regolamento di esercizio, vi sia un'apposita sezione in cui si individui quale tra il cliente finale ed il produttore sia da ritenere responsabile della gestione della connessione e quindi degli obblighi che il predetto contratto prevede in capo agli utenti. Qualora il responsabile dell'esercizio della connessione sia stato individuato nel produttore, sarà quest'ultimo a doversi interfacciare con il gestore di rete per ogni eventuale attività connessa con l'esercizio della connessione e con il suo adeguamento. Il cliente finale, in quanto titolare della connessione, può, in qualsiasi momento, inoltrare al gestore di rete una richiesta per subentrare al produttore nella gestione della connessione senza che il produttore possa opporsi. In tal caso a seguito del ricevimento della predetta richiesta il gestore di rete procede a sottoporre alla firma del cliente finale un nuovo regolamento di esercizio.

Per meglio comprendere le diverse modalità operative con cui richiedere il servizio di connessione si ritiene opportuno presentare le diverse casistiche.

Nuova connessione di un ASSPC

In questa casistica rientrano esclusivamente le configurazioni in cui contemporaneamente si procede ad inoltrare una richiesta di connessione alla rete pubblica in prelievo ed immissione con richiesta in prelievo destinata all'alimentazione di utenze diverse dagli ausiliari di centrale. In tali casi in coerenza con quanto previsto dall'articolo 40, comma 40.1, del TICA, il servizio di connessione viene erogato applicando le procedure previste dal TICA (ponendo il corrispettivo per la connessione pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede prima la connessione dell'utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi la connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA). In tali casistiche la richiesta di connessione, redatta ai sensi del TICA, deve essere inoltrata dal produttore o da un suo mandatario senza rappresentanza secondo le modalità in precedenza specificate. Una volta presentata la richiesta di connessione l'iter di connessione si sviluppa secondo le procedure e le tempistiche previste dal TICA, come modificate nella prima parte del presente paragrafo.

Adeguamento di una connessione esistente e realizzazione di un ASSPC

Rientrano in questa fattispecie tutte le casistiche diverse da quella di nuova connessione ed in particolare:

- 1) adeguamento di una connessione esistente in prelievo (punto di prelievo asservito all'alimentazione di un'unità di consumo non classificabile tra i servizi ausiliari di centrale) al fine di connettere uno o più impianti di produzione di energia elettrica. In tali casi la richiesta di connessione dovrà essere presentata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione secondo le modalità previste dal TICA, come modificate nella prima parte del presente paragrafo;
- 2) adeguamento di una connessione esistente in immissione (punto di immissione asservito ad un impianto di produzione al fine di alimentarne i servizi ausiliari e permettere l'immissione in rete dell'energia prodotta) al fine di connettere un'unità di consumo non classificabile tra i servizi ausiliari di centrale. In tali casi la richiesta di connessione dovrà essere presentata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione secondo le modalità previste dal TIC, come modificate nella prima parte del presente paragrafo;

- 3) adeguamento di una connessione esistente in prelievo e immissione a seguito di una variazione della potenza in immissione richiesta e/o della potenza in prelievo richiesta. In tali casi la richiesta di connessione dovrà essere presentata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione secondo le modalità previste dal TICA, con le modifiche introdotte nella prima parte del presente paragrafo. In tali casi:
 - a) qualora la modifica della connessione implichi l'adeguamento della connessione in prelievo si applica il TIC con le modifiche introdotte nella prima parte del presente paragrafo;
 - b) qualora la modifica della connessione implichi l'adeguamento della connessione in immissione si applica il TICA con le modifiche introdotte nella prima parte del presente paragrafo;
 - c) qualora la modifica della connessione implichi l'adeguamento della connessione sia in immissione che in prelievo, in coerenza con quanto previsto nel caso di nuova connessione di un ASSPC, il servizio di connessione viene erogato applicando le procedure previste dal TICA, con le modifiche introdotte nella prima parte del presente paragrafo; il corrispettivo per la connessione è posto pari a quello che, complessivamente, sosterebbe un cliente finale che chiede, in sequenza, prima l'adeguamento della connessione dell'utenza passiva ai sensi del Testo Integrato Connessioni e poi l'adeguamento della connessione dell'impianto di produzione ai sensi del TICA);
- 4) realizzazione di un collegamento privato che mette in comunicazione uno o più impianti di produzione con unità di consumo in cui almeno uno degli impianti e/o unità di consumo siano già connesse alla rete pubblica. In tali casi si deve comunque inviare una richiesta di modifica della connessione esistente. Tale richiesta deve essere inoltrata al gestore della rete su cui insiste il punto di connessione che si vuole utilizzare come principale. In tale richiesta, inviata con le modalità di cui al punto 1), 2) o 3) a seconda del tipo di adeguamento che deve essere fatto sul punto di connessione esistente, devono essere evidenziate le seguenti ulteriori informazioni:
 - a) l'esistenza di eventuali ulteriori punti di connessione con le reti pubbliche, i relativi gestori e i relativi POD;
 - b) la volontà di dismettere i predetti punti di connessione o di modificare l'impianto elettrico dell'ASSPC in modo tale da prevedere che non ci sia alcuna interconnessione circuitale, anche transitoria, tra i predetti punti di connessione;
 - c) la volontà di mantenere i predetti punti in connessione circuitale e le motivazioni alla base di questa richiesta (connessione di emergenza, ecc.).

Il gestore di rete che ha ottenuto la presente richiesta procede all'erogazione del servizio di connessione previo coordinamento con i gestori di rete su cui insistono gli altri punti di connessione.

In tutti i casi in cui la richiesta di modifica abbia ad oggetto un ASSPC non qualificato come SEU o SESEU, il richiedente deve provvedere ad inoltrare una richiesta di modifica della connessione esistente allegando a tale richiesta una dichiarazione di atto notorio in cui si attesti che le modifiche apportate non determinano il venir meno delle condizioni di AA o SLD.

In tutti i casi in cui la richiesta di modifica abbia ad oggetto un intervento di adeguamento relativo ad un SEU o SESEU, il richiedente può dapprima richiedere al GSE un parere al fine di verificare che gli interventi di modifica non comportino il venir meno della qualifica di SEU o SESEU. Qualora il GSE dia parere negativo o qualora il richiedente non chieda il parere al GSE, il gestore di rete gestirà l'iter di connessione come se si trattasse di un nuovo ASSPC, imponendo, se non presenti, l'installazione dei misuratori dell'energia elettrica prodotta e richiedendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che la fattispecie rientra in ogni caso in tipologie consentite (SLD o AA).

Adeguamento di una connessione esistente nel caso di ASSPC con più punti di connessione con la rete pubblica

Nel caso di un ASSPC già connesso alla rete pubblica tramite più punti di connessione tra loro circuitualmente interconnessi, si ritiene opportuno che le richieste di nuova connessione o di adeguamento della connessione esistente ai sensi del Testo Integrato delle Connessioni (di seguito: TIC) o del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA) siano inoltrate al gestore di rete su cui insiste il punto di connessione principale, anche nel caso in cui l'adeguamento della connessione riguardi punti di connessione secondari. A tal fine, nella richiesta di adeguamento della connessione, devono essere evidenziate le informazioni utili ad identificare gli altri punti di connessione ed in particolare: i relativi POD e i gestori delle reti su cui tali punti insistono.

Sarà cura del gestore della rete su cui insiste il punto di connessione principale attivare un'eventuale procedura di coordinamento con gli altri gestori di rete coinvolti. Si precisa, inoltre, che anche la richiesta di un nuovo punto di connessione dell'ASSPC alla rete pubblica, in aggiunta agli esistenti, sia che esista o meno una connessione circuitale tra i diversi punti, è considerato un adeguamento della connessione esistente.

S3. *Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di connessioni? Perché?*

La regolazione sopra indicata è da intendersi come transitoria, nelle more della redazione di un testo unico delle connessioni, che consenta di allineare le modalità di erogazione del servizio di connessione per i clienti finali e per i produttori.

6. Misura dell'energia elettrica prodotta, immessa nella rete pubblica e dell'energia elettrica prelevata dalla medesima rete

ASSPC con un solo punto di connessione alla rete pubblica


Nel caso di un ASSPC, al fine di definire il bilancio complessivo dell'energia elettrica occorre misurare la quantità di energia elettrica immessa, prelevata, prodotta e consumata. Note le misure dell'energia elettrica immessa, prelevata e prodotta, è possibile ricavare l'energia elettrica consumata (nell'ipotesi di trascurare le perdite o di introdurre degli algoritmi correttivi).

Le misure dell'energia elettrica prodotta e il calcolo dell'energia elettrica consumata non sono necessari, a fini regolatori, nel solo caso di SEU e SESEU esistenti al cui interno non vi siano impianti ibridi o cogenerativi ad alto rendimento. Per tutte le altre configurazioni è invece necessario disporre di misuratori dell'energia elettrica prodotta conformi alle disposizioni indicate nel presente documento. Si ritiene opportuno che, per tali sistemi, il produttore ponga in essere tutte le iniziative per adeguare l'ASSPC nel più breve tempo possibile (si veda, al riguardo, anche quanto già riportato nel paragrafo 3).

Per quanto riguarda la misura dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete pubblica (misuratore M1 in [figura 5](#)) si applica quanto già previsto dalla regolazione vigente: si veda, al riguardo, il TIME e la deliberazione n. 292/06 nel caso dei punti di prelievo di energia elettrica⁷. Ai sensi dell'articolo 4 del TIME, la responsabilità del servizio di misura (comprensivo dell'installazione e della manutenzione del misuratore oltre che della raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata) è in


⁷ Attraverso l'unico punto di connessione alla rete pubblica dell'ASSPC viene prelevata energia elettrica per alimentare consumi diversi dagli ausiliari di centrale e pertanto tale punto di connessione ai sensi dell'articolo 4, comma 4.7, del TIME è, ai fini dell'erogazione del servizio di misura, un punto di prelievo.

capo all'impresa distributrice⁸: l'attività è regolata dall'Autorità che, tra l'altro, definisce e aggiorna annualmente le relative tariffe.



- figura 5 -

Il misuratore M2 evidenziato nella figura 6 misura l'energia elettrica prodotta. Si ritiene che per i nuovi ASSPC tale misuratore sia sempre necessario, anche nei casi in cui l'ASSPC sia un SEU o un SESEU.



- figura 6 -

La misura dell'energia elettrica prodotta è un'attività regolata dall'Autorità con la deliberazione n. 88/07. In particolare:

- per gli ASSPC entrati in esercizio successivamente al 26 agosto 2012 si applica l'Allegato A bis alla predetta deliberazione. Al riguardo si ritiene opportuno modificare l'articolo 4 del predetto Allegato prevedendo che, nel caso di impianti di produzione di potenza fino a 20 kW che verranno connessi alle reti di media, alta e altissima tensione per i quali la richiesta di connessione sia presentata a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione che seguirà il presente documento per la consultazione, il responsabile dell'attività di installazione e manutenzione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sia il produttore anziché il gestore di rete.
- per gli ASSPC entrati in esercizio in data antecedente al 27 agosto 2012, in relazione all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, qualora tale misura sia funzionale alla corretta implementazione della regolazione vigente⁹, ai sensi dei commi 4.3 e 6.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione n. 88/07, il produttore è obbligato ad installare, se non già presenti, apparecchiature di misura teleleggibili dal responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica scambiata. Qualora le apparecchiature di misura dell'energia prodotta siano già presenti, ma non risultino essere teleleggibili dal responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e

⁸ In realtà nei punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale il soggetto responsabile della raccolta e validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è transitoriamente l'impresa distributrice concessionaria (vds. comma 4.6) e a regime il gestore della predetta rete, cioè Terna (vds. comma 4.5, lettera a)).

⁹ Ricadono in tale fattispecie tutti i casi di ASSPC non rientranti nelle categorie di SEU e SESEU, nonché i SEU caratterizzati dalla presenza di impianti di cogenerazione ad alto rendimento o di impianti ibridi.

messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica scambiata, il produttore a regolazione vigente ha l'obbligo di procedere alla loro sostituzione. In tale casistica si ritiene opportuno modificare l'attuale normativa (Allegato A alla deliberazione n. 88/07) prevedendo che il responsabile dell'installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta sia l'impresa distributrice nel caso di impianti connessi in bassa tensione e il produttore in tutti gli altri casi.

ASSPC con più punti di connessione con la rete pubblica

Nel caso di ASSPC caratterizzati dalla presenza di più punti di connessione alla rete pubblica, tra loro circuitualmente interconnessi, si ritiene che la regolazione presentata debba essere applicata in relazione al punto di connessione primario e poi estesa ai punti di connessione secondari con le seguenti convenzioni:

1. il servizio di installazione e manutenzione delle apparecchiature di misura nei punti di connessione secondari viene effettuato dal medesimo soggetto responsabile del servizio di installazione e manutenzione del misuratore nel punto di connessione primario;
2. il servizio di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di connessione secondari viene effettuato dal medesimo soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure nel punto di connessione primario.

Inoltre si propone che in presenza di ASSPC in cui il punto di connessione primario è su RTN mentre i punti di connessione secondari insistono su reti di distribuzione di diversi gestori, l'impresa distributrice competente ai fini dell'erogazione del servizio di misura sia l'impresa distributrice sul cui ambito territoriale insiste il punto di connessione primario.

Con tale convenzione si garantisce l'unicità del soggetto che gestisce le misure relative ai flussi di energia elettrica che il SSPC scambia con la rete pubblica.

Nel caso di ASSPC esistenti, qualora le apparecchiature di misura installate sui punti di connessione secondari non siano teleleggibili dal soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure nel punto di connessione primario, si ritiene che il responsabile del servizio di installazione e manutenzione del misuratore nel punto di connessione primario debba procedere alla sostituzione delle apparecchiature non conformi o che il responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure nel punto di connessione primario sottoscriva opportune convenzioni affinché le misure gli vengano trasferite dal precedente soggetto responsabile del servizio di raccolta e di validazione e registrazione delle misure.

Applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica immessa e prelevata ciascuna impresa distributrice applica al cliente finale presente nell'ASSPC e in relazione a ciascun punto di connessione dell'ASSPC alla rete pubblica i corrispettivi di cui al comma 8.1 del TIME.

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta ciascuna impresa distributrice applica al produttore presente nell'ASSPC:

- a) una sola volta per ciascun ASSPC i corrispettivi di cui al comma 8.1 dell'Allegato A bis alla deliberazione n. 88/07, qualora il responsabile dell'installazione del/i misuratore/i dell'energia elettrica prodotta sia l'impresa distributrice;
- b) una sola volta per ciascun ASSPC i corrispettivi di cui al comma 8.2 dell'Allegato A bis alla deliberazione n. 88/07, qualora il responsabile dell'installazione del/i misuratore/i dell'energia elettrica prodotta sia il produttore.

Ai fini dell'installazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.1, si ritiene che nel caso di impianti di potenza fino a 20 kW installati in ASSPC connessi alle reti di media, alta e altissima tensione, la responsabilità del

servizio sia in capo al produttore presente nell'ASSPC, ferma restando la necessità che le apparecchiature di misura installate siano teleleggibili dal responsabile dell'attività di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica prodotta.

S4. Quali altri elementi potrebbe essere necessario introdurre in materia di accesso al servizio di misura? Perché?

L'implementazione della regolazione sopra descritta sarà accompagnata da una revisione dei meccanismi perequativi al fine di garantire l'equivalenza, per i gestori di rete, sulla remunerazione del capitale investito. Inoltre, quanto sopra riportato dovrà tenere conto delle modifiche regolatorie derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 4.4, del TIME¹⁰.

7. Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di sistema: i contratti per il servizio di dispacciamento, di trasporto, ritiro dedicato, scambio sul posto e i contratti relativi all'erogazione degli incentivi previsti dalla legislazione vigente

Nella tabella 2 sono elencate, sulla base della regolazione conseguente l'entrata in vigore degli orientamenti finali presentati con il DCO 183/2013/R/eel (non vengono considerati gli aspetti di natura fiscale), tutte le qualifiche rilevanti ai fini dei contratti per l'accesso ai servizi di sistema e i soggetti che, *in primis* salvo mandato, sono gli aventi diritto all'assegnazione della relativa qualifica.

¹⁰ L'articolo 4, comma 4.4, del TIME prevede che, con successivo provvedimento, l'Autorità definirà gli obblighi di installazione dei misuratori in corrispondenza dei punti di interconnessione e il potere sostitutivo del gestore del sistema di trasmissione nel caso di inadempienza delle imprese di distribuzione. L'articolo 4, comma 4.6, del TIME prevede che, fino alla definizione del provvedimento di cui al predetto comma 4.4, con riferimento ai punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale e ai punti di interconnessione con la medesima rete, le attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata cui al comma 4.5, lettere a) e c), del TIME sono a carico dell'impresa di distribuzione responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori.

Punti di connessione nella titolarità di clienti finali in regime di autoapprovvigionamento

	Qualifica	Chi può avere la qualifica	Riferimento normativo	Note
A	Titolare del punto di connessione	Cliente finale	---	
B	Richiedente la connessione o l'adeguamento della connessione esistente	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Articolo 1, comma 1.1, lettera bb), e articolo 4, comma 4.3, della deliberazione ARG/elt 99/08	Richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.
C	Titolare del contratto di connessione	Richiedente la connessione o l'adeguamento della connessione esistente	Articolo 31, comma 31.5, della deliberazione ARG/elt 99/08	I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione che include anche il regolamento di esercizio.
D	Titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica	Soggetto qualsiasi	---	E' il soggetto fisico o giuridico che detiene la proprietà dell'impianto.
E	Produttore	Soggetto qualsiasi	Articolo 2, comma 18, del d. lgs. n. 79/99	Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto. Il Produttore quindi non coincide necessariamente con il titolare dell'impianto di produzione. Il Produttore è titolare dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente ed è il titolare delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.
F	Soggetto responsabile ai fini del rilascio del feed in premium per gli impianti fotovoltaici	Produttore	D.M. 28 luglio 2005, D.M. 19 febbraio 2007, D.M. 6 agosto 2010 e D.M. 5 maggio 2011	Soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti (conto energia fotovoltaico). Il Soggetto responsabile quindi coincide con il Produttore ma non coincide necessariamente con il titolare dell'impianto di produzione.
G	Soggetto responsabile ai fini del rilascio dei certificati verdi o della tariffa fissa onnicomprensiva	Produttore	Non esiste una definizione esplicita	Il D.M. 18 dicembre 2008, nell'ambito della qualifica IAFR, fa riferimento al produttore o al soggetto responsabile dell'impianto che comunque coincide con il produttore.
H	Titolare dei contratti di dispacciamento e trasmissione e distribuzione in prelievo	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Articolo 1 e articolo 4 della deliberazione n. 111/06 come modificati per effetto di quanto proposto nel DCO 183/2013/R/eel .	Utente del dispacciamento è il soggetto che ha concluso con Tema un contratto per il servizio di dispacciamento. La conclusione dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: il soggetto che stipula i due contratti deve essere il medesimo. L'utente del dispacciamento in prelievo non deve necessariamente coincidere con l'utente del dispacciamento in immissione.
I	Titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione	Produttore o soggetto terzo previo mandato		
L	Titolare del contratto (o dei contratti) di acquisto dell'energia elettrica prelevata	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Deliberazione n. 111/06	Il soggetto che sigla il contratto (o i contratti) di compravendita dell'energia elettrica, anziché rivolgersi direttamente ad un produttore, può rivolgersi ad un grossista: in questo caso, previo mandato senza rappresentanza, è possibile che il medesimo grossista sia il titolare dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione.
M	Titolare del contratto (o dei contratti) di vendita dell'energia elettrica immessa venduta	Produttore o soggetto terzo previo mandato	Deliberazione n. 111/06 come modificata per effetto di quanto proposto nel DCO 183/2013/R/eel.	Il soggetto che sigla il contratto (o i contratti) di compravendita dell'energia elettrica, anziché rivolgersi direttamente ad un produttore, può rivolgersi ad un grossista: in questo caso, previo mandato senza rappresentanza, è possibile che il medesimo grossista sia il titolare dei contratti di dispacciamento, trasmissione e distribuzione.
N	Titolare contratto di ritiro dedicato	Produttore	Deliberazione n. 280/07	Il contratto siglato con il GSE per il ritiro dedicato sostituisce ogni altro adempimento relativo alle immissioni di energia elettrica, ad eccezione delle connessioni e della misura. In questo caso il titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione è il GSE.
O	Utente dello scambio sul posto, titolare contratto di scambio sul posto	Cliente finale o soggetto terzo previo mandato	Deliberazione ARG/elt 74/08	Utente dello scambio è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto: l'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio. Il contratto siglato con il GSE per lo scambio sul posto sostituisce ogni altro adempimento relativo alle immissioni di energia elettrica, ad eccezione delle connessioni e della misura. In questo caso il titolare del contratto di dispacciamento e trasmissione in immissione è il GSE. Nel caso di impianti fotovoltaici ammessi al conto energia, l'utente dello scambio deve coincidere con il Soggetto responsabile.

- tabella 2¹¹ -

¹¹ Nella tabella 2, così come nel seguito del presente paragrafo, viene utilizzato il termine “cliente finale” e “produttore”. Nei casi in cui vi siano gruppi societari, tali termini si riferiscono alla società capogruppo (o sua controllata) che, a seconda dei casi, opera in qualità di cliente finale o di produttore.

Ulteriori elementi di validità generale

Poiché gli ASSPC, ivi inclusi i SEU, sono sistemi piuttosto confinati e poiché a monte del punto di connessione con la rete pubblica operano al più due soggetti distinti, non si ritiene necessaria l'istituzione di un "responsabile" unico del sistema. Si ritiene preferibile che i soggetti che vi operano possano interfacciarsi con il sistema elettrico secondo una delle modalità di seguito evidenziate. Gli esempi di seguito riportati non contengono alcun riferimento agli aspetti fiscali e naturalmente la regolazione indicata dall'Autorità non altera in alcun modo l'applicazione delle normative fiscali: in particolare, le accise continuano ad applicarsi all'energia elettrica consumata. Sarà quindi cura del cliente finale o del soggetto terzo eventualmente presente garantire l'applicazione delle normative fiscali.

Inoltre, si noti che possono essere presenti unità di produzione abilitate a fornire risorse per il dispacciamento. In questi casi il contratto di dispacciamento tiene conto della regolazione vigente (si rimanda per approfondimenti alla deliberazione n. 111/06).

Infine, si ritiene opportuno precisare che:

- nell'ambito degli ASSPC, i limiti, in termini di potenza ai fini dell'accesso alle tariffe fisse onnicomprensive o in termini di unicità dell'impianto fotovoltaico per ogni punto di connessione, definiti dalle normative vigenti, siano da intendersi riferiti ai punti di connessione tra il sistema stesso e la rete pubblica;
- l'Autorità non ritiene opportuno intervenire a regolare i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete pubblica.

S5. *Si ritiene opportuno che l'Autorità non regoli i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete di distribuzione e/o di trasmissione? Si ritiene invece più opportuno che l'Autorità regoli anche tali rapporti? Perché?*

I casi di seguito esposti rappresentano le configurazioni consentite e riprendono, al netto dell'esempio 2c, quanto già esposto con il DCO 33/11.

CASO 1: il cliente finale e il produttore coincidono


Esempio 1: il cliente finale e il produttore coincidono. In questo caso è il cliente finale a ricoprire tutte le qualifiche indicate nella tabella 2. Gli eventuali impianti di produzione possono essere forniti da un soggetto terzo che opera unicamente in qualità di fornitore di macchinari e di impiantista/installatore e la sua presenza non rileva ai fini regolatori. Nel primo esempio quindi il cliente finale è anche produttore e titolare dell'officina elettrica (non necessariamente anche titolare degli impianti) e stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa o prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Il medesimo cliente finale può accedere, qualora possieda i requisiti necessari, al ritiro dedicato, allo scambio sul posto e agli incentivi vigenti.

CASO 2: il cliente finale e il produttore non coincidono

Esempio 2a (figura 7): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. Questi soggetti decidono di regolare, nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che ciascuno di essi gestisca gli aspetti commerciali e l'accesso al sistema elettrico dell'energia elettrica di propria competenza.

In tal caso, il cliente finale gestisce i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica, mentre il produttore gestisce i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica (ivi incluso il ritiro dedicato e il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva). Il produttore è quindi il soggetto responsabile ai fini delle incentivazioni. In questo caso, poiché il soggetto terzo utilizza il punto di connessione

nella titolarità del cliente finale, si ritiene opportuno che il cliente finale formalizzi il permesso riconosciuto al soggetto terzo per l'utilizzo del proprio punto di connessione (si veda a tal proposito quanto detto nel paragrafo 5). Si evidenzia che, non essendoci un unico soggetto che gestisce sia le immissioni che i prelievi, non è possibile siglare il contratto per lo scambio sul posto.




- figura 7 -

Esempio 2b: il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. Ai fini della gestione dei contratti per l'accesso al sistema elettrico i due soggetti scelgono che sia solo il cliente finale ad operare. Anche in questo caso è il cliente finale a ricoprire tutte le qualifiche indicate nella tabella 1, con l'unica eccezione delle qualifiche indicate con le lettere E ed F, ed eventualmente della qualifica indicata con la lettera D. In questo caso, cioè, il soggetto terzo riveste la qualifica di produttore e di titolare dell'officina elettrica (eventualmente, ma non necessariamente, anche di titolare degli impianti di produzione) e richiede gli incentivi eventualmente applicabili all'energia elettrica prodotta dagli impianti. Il cliente finale stipula i contratti di trasporto, di dispacciamento e di compravendita dell'energia elettrica immessa e prelevata direttamente o per il tramite di un grossista. Nel caso dell'energia elettrica immessa è però necessaria la presenza di un mandato senza rappresentanza rilasciato dal produttore al cliente finale che, altrimenti, non avrebbe titolo ad immettere tale energia. L'energia prodotta è istantaneamente autoconsumata (cioè l'energia elettrica che non transita attraverso la rete di distribuzione e/o di trasmissione) viene gestita nell'ambito di un contratto privato tra le parti.

L'esempio 2b non consente l'applicazione dello scambio sul posto in quanto il cliente finale non ha la disponibilità dell'impianto di produzione non coincidendo con il produttore. Inoltre, con tale assetto, non è possibile l'applicazione delle tariffe fisse onnicomprensive (perché queste ultime spettano al produttore e includono la vendita dell'energia elettrica immessa in rete che, nel presente esempio, viene effettuata dal cliente finale).

Esempio 2c (figura 8): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. I due soggetti scelgono che sia il solo produttore a gestire tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione.



- figura 8 -

In questo caso, il cliente finale deve dare mandato al produttore ai fini della stipula dei contratti di approvvigionamento dell'energia elettrica prelevata. Ciò significa che il produttore terzo gestisce, nei confronti del sistema elettrico, i contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo, i contratti per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, i contratti di trasporto e dispacciamento in immissione, i contratti per la vendita dell'energia elettrica immessa (ivi inclusa la sottoscrizione della convenzione col GSE per accedere al ritiro dedicato, o al ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva) e percepisce gli eventuali incentivi erogati dal GSE. Al tempo stesso, nei confronti del cliente finale, il soggetto terzo gestisce l'intero approvvigionamento energetico nell'ambito di un contratto tra le parti che è privato in relazione all'energia elettrica che non transita per il sistema elettrico e che è soggetto alla regolazione dell'Autorità in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete. In tale casistica, infatti, il produttore sul piano regolatorio oltre ad esercitare l'attività di produzione di energia elettrica esercita, in relazione all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata nell'ASSPC, anche l'attività di vendita al dettaglio e quindi nei confronti del sistema elettrico e della regolazione dell'Autorità è assimilato ad un vero e proprio venditore di energia elettrica al dettaglio e pertanto soggetto agli obblighi di qualità commerciale, ecc. In virtù di quanto predetto questo schema implica automaticamente che:


- il cliente finale sia passato sul mercato libero avendo stipulato un contratto di fornitura con il produttore/venditore e che quindi non possa accedere con tale configurazione al servizio di maggior tutela;
- con tale configurazione non si possa accedere allo scambio sul posto.

Esempio 2d (figura 9): il cliente finale e il produttore sono soggetti diversi. I due soggetti scelgono di delegare ad un unico soggetto, diverso da essi, la gestione di tutti i contratti per l'accesso al sistema elettrico, anche se il cliente finale rimane il titolare del punto di connessione.

In tal caso il cliente finale e il produttore regoleranno nell'ambito di un contratto privato, la sola energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata, lasciando che sia il soggetto terzo, diverso

da essi, a gestire i contratti per l'accesso al sistema elettrico. A tal fine, il cliente finale deve dare mandato senza rappresentanza al predetto soggetto terzo per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e per l'approvvigionamento sul mercato dell'energia elettrica prelevata, mentre il produttore dovrà dare al medesimo soggetto terzo il mandato per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento in immissione.

Il produttore può accedere alle incentivazioni erogate sull'energia elettrica prodotta (certificati verdi, conto energia fotovoltaico), ma non può richiedere l'accesso ai regimi di ritiro dedicato e tariffa fissa onnicomprensiva, in quanto ha già provveduto a dare mandato ad un soggetto terzo per la commercializzazione dell'energia elettrica immessa in rete. Analogamente, essendo il soggetto terzo diverso dal produttore e non avendo quindi la disponibilità dell'impianto di produzione, non è possibile richiedere l'accesso al regime di scambio sul posto.



- figura 9 -

- S6. *Si evidenziano criticità nell'applicazione delle modalità contrattuali per l'accesso al sistema elettrico descritte nel presente documento? Se sì, quali?*
- S7. *Quali ulteriori strumenti potrebbero essere adottati per migliorare la flessibilità dell'accesso al sistema elettrico?*

8. Servizio di trasmissione e distribuzione e servizio di dispacciamento

Per quanto riguarda l'applicazione delle componenti tariffarie relative ai servizi di trasmissione e distribuzione (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) e dei corrispettivi di dispacciamento, si richiama quanto previsto dall'articolo 33, comma 5, della legge n. 99/09, dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 115/08 e dall'articolo 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 2010 (si veda, al riguardo, il paragrafo 2).

In particolare, per quanto riguarda la regolazione del servizio di dispacciamento, si ritiene che, per tutti gli ASSPC, Terna applichi la regolazione vigente in relazione:

- a) alle quantità di energia elettrica misurate nel punto di connessione con la rete pubblica nel caso di ASSPC connessi alla rete pubblica tramite un solo punto di connessione o più punti di connessione circuitualmente non interconnessi;
- b) alla quantità di energia elettrica virtualmente scambiata con la rete pubblica tramite il punto di connessione principale, secondo lo schema virtuale di figura 4-b, nel caso di ASSPC connessi alla rete pubblica tramite più punti di connessione circuitualmente interconnessi. Tale quantità di energia elettrica è calcolata come somma:
 - dell'energia elettrica effettivamente misurata nel punto di connessione principale e
 - dell'energia elettrica misurata nei diversi punti di connessione secondaria riportata sul punto di connessione principale tramite opportuni algoritmi di misura secondo lo schema virtuale di figura 4-b.

Qualora siano presenti unità di produzione abilitate a fornire risorse per il dispacciamento, si applica la regolazione vigente (deliberazione n. 111/06).

Sulla base di quanto richiamato, la distinzione tra i SEU, i SESEU e gli altri ASSPC ha effetti proprio in relazione all'applicazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione. Infatti, nell'ambito degli SSPC, la normativa primaria prevede benefici tariffari per i SEU e per i sistemi ad essi equiparati (SESEU): tali benefici sono correlati alle configurazioni di rete adottate e agli assetti societari e, pertanto non consentono un'applicazione selettiva che tenga conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai beneficiari.

Come già evidenziato nel DCO 183/2013/R/eel, le esenzioni e i benefici tariffari (previsti dalla normativa primaria per i SEU e i SESEU) comportano un effetto redistributivo, sempre più rilevante nel tempo, dei costi correlati all'utilizzo delle reti e degli oneri generali di sistema con un conseguente aumento del valore unitario per gli utenti che non beneficiano di tali agevolazioni. Infatti, al crescere dell'energia elettrica esente non corrisponde un'equivalente riduzione dei costi e degli oneri da coprire. A parità di costi da recuperare, la diminuzione della quantità di energia elettrica su cui far gravare detti costi comporta, da un lato, un incremento del corrispettivo unitario variabile e, dall'altro, un sempre minor numero di clienti assoggettati ai corrispettivi. Tale effetto è ancora più evidente se si pensa che alcuni oneri, quali quelli necessari per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, sono ancora in aumento. Peraltro, l'esonero dall'applicazione di alcune componenti tariffarie costituisce un vero e proprio incentivo implicito per gli impianti di produzione di energia elettrica (e, come tale, difficilmente monitorabile e adattabile alle reali esigenze). Tale incentivo, se raggiunge valori unitari sufficientemente elevati, può indurre alla realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi rispetto ad altre soluzioni e scarsamente efficienti, che diversamente non verrebbero realizzati. Questa situazione comporterebbe un beneficio per chi realizza nuovi impianti di produzione (anche se potenzialmente inefficienti) ma il sistema elettrico nel suo complesso finirebbe con l'accollarsi oneri maggiori derivanti dalla promozione (implicita) di soluzioni poco efficienti.

Pertanto, l'Autorità valuterà l'opportunità di segnalare al Governo e al Parlamento la situazione sopra descritta affinché si valuti l'opportunità di introdurre modifiche normative. In particolare, si ritiene più proficuo prevedere che le normative vigenti siano modificate affinché eventuali sgravi

tariffari siano selettivi e correlati alla tipologia di attività svolta, implementando quindi il principio già contenuto nel decreto-legge n. 83/12 ed eliminando le distorsioni derivanti dall'esistenza di configurazioni "speciali" quali RIU, SEU e SESEU. Anche se l'obiettivo degli sgravi tariffari fosse quello di promuovere implicitamente nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento (che consentono la costituzione di nuovi SEU), si ritiene preferibile addivenire a forme esplicite di incentivazione qualora ancora necessarie per la promozione di soluzioni impiantistiche efficienti. Ciò perché un'incentivazione esplicita è sicuramente più selettiva, controllabile ed efficace.

Nelle more delle auspiccate modifiche normative, di seguito si riportano gli orientamenti dell'Autorità finalizzati a dare attuazione alle normative vigenti. Si ritiene pertanto, recependo le disposizioni normative di cui al decreto legislativo n. 115/08 e alla legge n. 99/09, che:

- a) nel caso dei SEU e dei SESEU:
 - a1) le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate a ciascun punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - a2) le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata su ciascun punto di prelievo, come definita dal TIT¹², in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - a3) le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate:
 - i. in assenza di punti di connessione secondari o qualora tali punti non siano interconnessi circuitalmente, all'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - ii. in presenza di punti di connessione secondari interconnessi circuitalmente, all'energia elettrica complessivamente prelevata dal punto di connessione principale applicando il modello virtuale di cui alla figura 4b;
- b) nel caso degli altri ASSPC, non già rientrati nella precedente lettera a), caratterizzati dalla presenza di un'unica persona fisica o giuridica o più persone giuridiche appartenenti allo stesso gruppo societario:
 - b1) le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, siano applicate a ciascun punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - b2) le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/kW impegnato per anno, siano applicate alla potenza impegnata su ciascun punto di connessione, come definita dal TIT con riferimento al punto di prelievo dalla rete pubblica, in relazione al livello di tensione del predetto punto;
 - b3) le componenti tariffarie (ivi inclusi gli oneri generali di sistema) espresse in centesimi di euro/kWh siano applicate all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente all'interno dell'ASSPC, come se fosse tutta prelevata dal punto di connessione principale.

S8. *Quali altre considerazioni si potrebbero evidenziare in materia di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e in materia di applicazione delle rispettive tariffe o corrispettivi?*

¹² In particolare, la potenza impegnata è:

- i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito;
- ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi.

La potenza contrattualmente impegnata è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall'esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata; per motivi di sicurezza l'esercente può derogare dall'installazione del limitatore di potenza.

9. Regime di vendita, erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo e regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del predetto cliente finale

9.1 Regime di vendita ed erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia al cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo

In generale è opportuno evidenziare che, anche in presenza di un ASSPC, il cliente finale ricompreso all'interno del predetto sistema continua a godere del diritto di accedere al servizio di maggior tutela e al servizio di salvaguardia. Tale diritto può essere però esercitato esclusivamente dal cliente finale. Pertanto, nel momento in cui il predetto cliente decida di avvalersi del produttore ricompreso nel SSPC per accedere al sistema elettrico, è come se egli autonomamente avesse deciso di non usufruire del servizio di maggior tutela e di accedere al mercato libero. Nel caso in cui, per un qualsivoglia motivo, il produttore non ottemperi al mandato conferitogli dal cliente finale (di provvedere all'approvvigionamento del cliente medesimo direttamente o tramite un venditore) e quindi il cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore relativo al punto di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice competente avvia le procedure previste dalla regolazione vigente per l'attivazione del servizio di maggior tutela o del servizio di salvaguardia (con l'attivazione del servizio di maggior tutela o di salvaguardia si passa in automatico ad una configurazione del SSPC del tipo descritto nell'esempio 2a del paragrafo 7). Resta impregiudicato il diritto del cliente finale di rivalersi in sede civile o penale di eventuali inadempienze del produttore ricompreso nel SSPC in relazione all'esecuzione dei doveri connessi al conferimento del mandato senza rappresentanza.

S9. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in relazione all'erogazione dei servizi di maggior tutela e di salvaguardia?

9.2 Flussi informativi e obblighi di fatturazione connessi con la fornitura di energia elettrica nel caso di clienti presenti in un ASSPC

Al fine di assicurare la corretta implementazione della regolazione presentata nel presente provvedimento, nonché la corretta fatturazione dei servizi di trasmissione, misura, distribuzione, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica ai clienti degli ASSPC sarà necessario procedere a:

- definire gli obblighi informativi relativi ai dati minimi, necessari ad identificare le caratteristiche e la tipologia dei clienti finali degli ASSPC, che devono essere trasmessi dall'impresa distributrice all'esercente l'attività di vendita, ivi inclusi gli esercenti i servizi di maggior tutela e di salvaguardia ai fini del corretto svolgimento delle loro attività, ivi inclusa la corretta fatturazione dei servizi di trasmissione, misura, distribuzione, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica;
- definire gli obblighi informativi in capo al GSE e i relativi i flussi informativi finalizzati a trasmettere periodicamente alle imprese di vendita le informazioni connesse al mantenimento della qualifica di SEU/SESEU nel caso di impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento o di impianti ibridi, nonché i dati relativi all'energia elettrica imputabile alla cogenerazione ad alto rendimento o alle fonti rinnovabili;
- definire i flussi informativi con i quali le imprese distributrici trasmettono alle imprese di vendita i dati di misura relativi all'energia elettrica consumata dal cliente finale presente nell'ASSPC;
- definire le modalità con le quali predisporre i documenti di fatturazione affinché, nel caso di sistemi diversi dai SEU e dai SESEU, si evidenzi che le tariffe di trasmissione, di distribuzione e gli oneri generali sono applicati all'energia elettrica consumata, mentre i corrispettivi di dispacciamento e i prezzi di negoziazione dell'energia elettrica sono applicati all'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

In relazione alle predette attività potrebbe essere opportuno procedere, a seguito dell'implementazione della regolazione presentata nel presente documento per la consultazione, ad istituire specifici gruppi di lavoro che vedano il coinvolgimento dei soggetti interessati dalla gestione dei predetti flussi informativi.


Infine, nel caso degli ASSPC diversi dai SEU e dai SESEU e nel caso di sistemi per i quali le esenzioni tariffarie trovano parziale applicazione (SEU e alcuni SESEU con impianti ibridi o parzialmente cogenerativi ad alto rendimento), poiché la regolazione sopra indicata comporta un disallineamento tra l'energia prelevata e l'energia elettrica assoggettata al trasporto (che è maggiore di quella prelevata), si ritiene opportuno prevedere che i relativi punti di connessione con la rete pubblica siano esclusi dalle verifiche di cui ai commi 27.3 e 55.2 del TIS.

S10. Quali ulteriori obblighi informativi devono essere previsti al fine di poter implementare correttamente la regolazione degli ASSPC indicata? Quali flussi informativi devono essere attivati? Quale deve essere il contenuto informativo minimo dei singoli flussi informativi?

9.3 *Regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo*

Ai clienti finali morosi, ricompresi all'interno dei SSPC, si applica la regolazione vigente in materia (deliberazione ARG/elt 4/08). A tal fine la richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica, inoltrata, ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08, dal venditore all'impresa distributrice viene effettuata da quest'ultima coerentemente a quanto disposto dall'articolo 5 della medesima deliberazione.

Sulla base delle risposte degli operatori alla consultazione avviata con il DCO 33/11 (si veda l'Appendice 1) si ritiene che gli orientamenti presentati dall'Autorità con il predetto documento e finalizzati ad evitare che la richiesta di sospensione della fornitura comporti l'impossibilità per l'impianto di produzione ricompreso nel SSPC di poter immettere energia elettrica nella rete pubblica non siano implementabili. Si ritiene opportuno, pertanto, prevedere che, in presenza di una condizione di morosità che grava sul cliente finale, qualora il produttore presente all'interno di un ASSPC voglia evitare di essere impossibilitato ad immettere energia in rete, egli possa richiedere in fase di connessione la presenza di un punto di connessione di emergenza da utilizzare per immettere energia in rete in presenza di una riduzione in potenza o di una disconnessione per morosità del cliente finale presente nell'ASSPC. In presenza di un siffatto punto di emergenza dovrà essere installato un dispositivo che permetta l'apertura del collegamento fra l'impianto di produzione e l'utenza del cliente finale a seguito della chiusura del collegamento fra impianto di produzione e punto di emergenza per effetto di un intervento di limitazione (parziale o totale) dell'energia prelevabile sul punto di connessione principale in presenza di una condizione di morosità del cliente finale ([figura 12](#)).



- figura 12 -

S11. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in relazione all'erogazione del servizio di dispacciamento e trasporto nel caso di morosità del cliente finale ricompreso in un sistema semplice di produzione e consumo?

S12. Quali criticità si ravvedono in merito alla soluzione indicata? Perché?

10. Applicazione delle disposizioni presentate nel presente documento

Si ritiene opportuno prevedere che le disposizioni presentate nel presente documento:

- per quanto riguarda gli aspetti procedurali, trovino applicazione dall'1 gennaio 2014 al fine di consentire l'implementazione delle necessarie modifiche ai sistemi informativi e ai portali;
- i corrispettivi di trasporto e dispacciamento applicati all'energia prelevata dalla rete e consumata all'interno dell'ASSPC abbiano effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della deliberazione che farà seguito al presente documento; e che le imprese distributrici procedano a fatturare i relativi importi a decorrere dall'1 gennaio 2014; e che le società di vendita procedano a fatturare i relativi importi a decorrere dall'1 marzo 2014. Verrà considerata la possibilità di prevedere dei conguagli rateali, da effettuarsi nell'anno 2014 (cioè a seguito dell'applicazione dei nuovi aspetti procedurali) in relazione agli importi maturati nel 2013.

S13. Quali altre considerazioni potrebbero essere presentate in relazione alla decorrenza dell'applicazione del presente provvedimento?

APPENDICE 1

IL DCO 33/11 DEL 4 AGOSTO 2011

A1.1 Il documento per la consultazione del 4 agosto 2011, n. 33, in sintesi

L'Autorità, con il documento per la consultazione 4 agosto 2011, n. 33 (di seguito: DCO 33/11), ha sottoposto alla consultazione i propri orientamenti in relazione alla definizione dei criteri e delle condizioni per l'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) e nel caso di Reti Private.

Il DCO 33/11 è suddiviso in tre distinte parti:

- nella Parte Prima è stato presentato il quadro di riferimento in materia di reti elettriche e di SSPC, gli orientamenti relativi alla definizione e all'individuazione delle diverse tipologie di SSPC, comprensive degli orientamenti finalizzati a chiarire cosa si intenda per “*titolarità di un impianto di produzione*”, per “*disponibilità di un'area*” e per “*gruppo societario*”, e gli orientamenti relativi alla definizione e all'individuazione delle diverse tipologie di reti elettriche;
- la Parte Seconda ha presentato gli orientamenti relativi alla regolazione dei SSPC, con particolare attenzione ai SEU;
- la Parte Terza ha presentato gli orientamenti relativi alla regolazione delle reti private, con particolare attenzione alle RIU.

Nella presente Appendice si riporta una sintesi delle risposte che i diversi operatori hanno fornito in relazione alla “Regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)” presentato nella Parte Seconda del DCO 33/11.

Gli esiti del procedimento di consultazione avviato con il DCO 33/11 relativi alla prima parte del predetto DCO e aventi ad oggetto le osservazioni degli operatori in relazione al quadro di riferimento in materia di reti elettriche e di SSPC sono già state presentate nella Parte Prima del DCO 183/2013/R/eel, mentre gli esiti del procedimento di consultazione avviato con il DCO 33/11 relativi alla terza parte del predetto DCO e aventi ad oggetto le osservazioni degli operatori in relazione agli orientamenti relativi alla regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Reti Private, saranno presentati in un successivo documento di consultazione su tale tematica.

A1.2 Esiti del procedimento di consultazione avviato con il DCO 33/11 in relazione agli orientamenti in materia di regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)

In esito alla consultazione avviata col DCO 33/11 gli operatori hanno espresso un generale apprezzamento sul lavoro svolto dall'Autorità.

Restringendo l'attenzione alla sola Parte Seconda del DCO e quindi agli orientamenti in materia di regolazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento nel caso di Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) presentati dall'Autorità, si registra una sostanziale convergenza rispetto ai predetti orientamenti dell'Autorità con richieste di aumento della flessibilità nella gestione dei rapporti contrattuali fra gli utenti dei SSPC, di riduzione dei compiti di monitoraggio in capo ai gestori di rete, nonché alcune criticità in relazione alla gestione

dei rapporti fra utenti dei SSPC, imprese distributrici e venditori in caso di morosità dei clienti finali.

In particolare:

- a) in relazione alla necessità di ricondurre i rapporti intercorrenti tra i diversi attori presenti all'interno di un SSPC ad un rapporto 1:1 tra un cliente finale e un produttore dalla consultazione è emerso che:
 - alcuni operatori ritengono auspicabile introdurre maggiore flessibilità nell'ambito dell'attività di produzione di energia elettrica nei SSPC e propongono pertanto che, all'interno del SSPC, l'unicità del soggetto responsabile dell'energia elettrica immessa non venga attuata attraverso l'individuazione di un unico soggetto produttore, ma attraverso l'individuazione di un unico utente del dispacciamento a cui i diversi produttori conferiscono il mandato senza rappresentanza. Ciò dovrebbe essere consentito almeno nel caso in cui i diversi produttori appartengono al medesimo gruppo societario;
 - alcuni operatori evidenziano che la previsione di un unico soggetto responsabile dei prelievi dalla rete elettrica, non differenziando fra i prelievi del cliente e quelli del produttore, potrebbe creare criticità nella gestione amministrativa. Ciò in quanto i prelievi dalla rete necessari all'alimentazione degli ausiliari (ad esempio quando l'impianto è fermo o in fase di avviamento) sono soggetti ad una imposizione fiscale (accise) differenziata rispetto ai prelievi del cliente finale. In mancanza di distinzione tra i predetti prelievi, il cliente finale, qualora responsabile dell'approvvigionamento dell'energia elettrica per il SSPC (caso 2b di pagina 35 del DCO 33/11), finirebbe per operare come grossista nei confronti del produttore per l'energia elettrica prelevata dalla rete ed utilizzata per l'alimentazione degli ausiliari di centrale;
- b) in relazione ai SSPC aventi più punti di connessione alla rete pubblica, alcuni operatori hanno evidenziato che sia opportuno gestire separatamente i diversi punti di connessione qualora essi risultino essere tra loro circuitualmente separati (ad esempio nel caso di un punto di connessione principale e uno o più punti di connessione di emergenza); viceversa, nel caso ci sia una interconnessione circuitale tra i diversi punti (tale da permettere il transito di energia elettrica da una rete pubblica ad un'altra per il tramite del SSPC), alcuni operatori hanno evidenziato la necessità di dover gestire il SSPC come un unico sistema avente un unico punto di connessione alla rete pubblica. Al riguardo Terna, in particolare, auspica che, in presenza di SSPC con più punti fisici di connessione alla rete pubblica, il servizio di dispacciamento e trasmissione sia regolato in modo tale da trattare sempre un SSPC come un sistema unico, indipendentemente dal fatto che ci sia separazione circuitale o meno. Questo perché spesso gli assetti di rete non sono univoci, ma dipendono dalle condizioni di esercizio. Inoltre, la prassi vigente prevede già che la valorizzazione dell'energia scambiata con la rete avvenga individuando per ciascun periodo di riferimento un unico valore dell'energia immessa in rete e dell'energia prelevata dalla rete da parte degli impianti di autoproduzione, indipendentemente dalla configurazione impiantistica (un punto di connessione, due punti di connessione, ecc.). Al riguardo Terna, inoltre, precisa che in presenza di più punti a tensione diversa si applica un criterio di prevalenza basato sul livello di tensione più alto.
- c) in relazione alla regolazione del servizio di connessione dalla consultazione è emerso che:
 - alcuni operatori ritengono necessario prevedere che nel regolamento di esercizio compaia sia il produttore che il cliente finale e quindi in tale ottica condividono la soluzione indicata dall'Autorità. Su tale punto però alcuni gestori di rete evidenziano la necessità di avere un unico soggetto responsabile della gestione del punto di connessione e dei relativi rapporti intercorrenti con Terna e le imprese distributrici (obblighi e responsabilità previste dalla sottoscrizione del regolamento di esercizio stesso);
 - i gestori di rete ritengono necessario semplificare le procedure per la classificazione del SSPC prevedendo almeno che le informazioni utili ai fini dell'individuazione del tipo di

- SSPC siano rese tramite autodichiarazione e non ci sia per il gestore di rete un obbligo di verifica di quanto dichiarato dal richiedente la connessione;
- d) in relazione alla regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dai SSPC dalla consultazione è emerso che:
- molti operatori hanno richiesto che qualora la responsabilità della rilevazione della misura dell'energia elettrica prodotta sia attribuita al responsabile della rilevazione della misura dell'energia elettrica immessa, sia previsto che le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta siano teleleggibili dai soggetti che dovranno rilevare la misura dell'energia elettrica prodotta e che le medesime apparecchiature siano installate nel punto a cui la misura si dovrà riferire;
 - Terna ha evidenziato la necessità che sia Terna il soggetto responsabile del servizio di misura per i SSPC connessi alla RTN, tali misure hanno, infatti, una rilevanza non solo ai fini delle fatturazioni, ma anche per l'attività di dispacciamento e per le attività connesse con la previsione del fabbisogno giornaliero;
- e) in relazione all'individuazione dei rapporti contrattuali che si devono instaurare tra i diversi soggetti che costituiscono un SSPC e tra essi ed i soggetti che erogano i diversi servizi di sistema (trasporto, dispacciamento, ecc.) dalla consultazione è emerso che:
- non si ravvisano criticità nello stabilire che sia il produttore il titolare del contratto di dispacciamento e di trasporto;
 - la maggior parte dei soggetti interessati condivide la previsione dell'Autorità di non intervenire nella regolazione dei rapporti intercorrenti tra il produttore ed il cliente finale relativi all'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete di distribuzione e/o trasmissione;
 - non sono state rilevate criticità nell'applicazione delle principali modalità contrattuali per l'accesso al sistema elettrico che sono state descritte nel DCO 33/11. Al riguardo alcuni operatori hanno proposto altri possibili configurazioni contrattuali per l'accesso al sistema elettrico, che però sono riconducibili a quelle già evidenziate dall'Autorità nel predetto DCO, richiedendo che siano riportate in delibera tutte le configurazioni fisiche e contrattuali compatibili in modo tale da fare chiarezza su questa tematica;
 - molti operatori hanno richiesto di aumentare la flessibilità nell'accesso al sistema facendo sì che il produttore possa intestarsi direttamente tutti i contratti di fornitura per il SSPC (elettrici e gas), in modo tale da sgravare completamente il cliente finale dalle problematiche contabili che, con il mandato, continuerebbero a gravare su di lui (anche nel caso di mandato senza rappresentanza dovranno essere ribaltate al cliente tutte le operazioni attive/passive delle attività svolte dal mandatario);
- f) in relazione all'attività di monitoraggio dei SSPC posta in capo alle imprese distributrici, la maggior parte degli operatori ha evidenziato la necessità di effettuare il monitoraggio dei SSPC; in relazione al soggetto deputato a svolgere tale attività, alcuni operatori hanno proposto che siano i soggetti titolari dei SSPC ad autocertificare i loro requisiti senza che il compito di verificare puntualmente il possesso dei requisiti per rientrare nei diversi SSPC gravi sui gestori delle reti pubbliche;
- g) in relazione all'erogazione del servizio di dispacciamento e di trasporto nel caso di morosità del cliente finale appartenente ad un SSPC, dalla consultazione è emerso che:
- la maggior parte degli operatori concordano sul fatto che l'Autorità debba limitarsi a regolare solo la morosità nei confronti delle società di vendita di energia elettrica e non disciplinare il contratto privato stipulato tra produttore e cliente finale in relazione all'energia elettrica che non transita dalla rete pubblica in quanto prodotta e consumata in loco;
 - alcuni operatori ritengono che il SSPC debba essere visto come un sistema unico nato dall'accordo tra produttore e cliente finale. In tal senso, in presenza di distacco per

morosità del cliente finale, non si dovrebbe permettere al produttore di immettere energia elettrica in rete;

- alcuni operatori ritengono che, nel caso di sospensione della fornitura di energia elettrica del cliente finale, sia necessario prevedere delle forme di tutela nei confronti del produttore tali da garantire comunque a quest'ultimo la possibilità di immettere energia in rete. In tale contesto le imprese distributrici sollevano parecchie criticità in relazione alle soluzioni indicate dall'Autorità (riprogrammazione dei misuratori, installazione di un interruttore comandato dall'impresa distributtrice).